

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

147° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1995

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1° - Affari costituzionali	Pag.	4
2° - Giustizia	»	10
3° - Affari esteri	»	18
4° - Difesa	»	21
5° - Bilancio	»	26
6° - Finanze e tesoro	»	32
7° - Istruzione	»	36
8° - Lavori pubblici, comunicazioni	»	44
9° - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	49
10° - Industria	»	59
11° - Lavoro	»	64
12° - Igiene e sanità	»	66
13° - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	69

Commissioni riunite

7° (Istruzione) e 10° (Industria)	Pag.	3
---	------	---

Giunte

Affari Comunità europee	Pag.	78
-------------------------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

1° - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	82
5° - Bilancio - Pareri	»	85
7° - Istruzione - Pareri	»	96
10° - Industria - Pareri	»	97
12° - Igiene e sanità - Pareri	»	98
13° - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	»	99

CONVOCAZIONI	Pag.	100
--------------------	------	-----

COMMISSIONI 7ª e 10ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica spettacolo e sport)

10ª (Industria, commercio e turismo)

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1995

14ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio D'ADDIO.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1581) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport

(Rinvio del seguito dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente CARPI rende noto che non sono ancora pervenuti tutti i pareri in ordine agli emendamenti presentati. Propone quindi che le Commissioni riunite lavorino nel pomeriggio di lunedì 8 maggio al fine di consegnare il testo definitivo, per il voto dell'Assemblea, entro la prossima settimana: al riguardo egli sottolinea l'esigenza che i rappresentanti dei Gruppi assumano le opportune iniziative per favorire la rapida conversione del decreto-legge in titolo.

Sulla proposta del Presidente si apre un ampio dibattito nel corso del quale intervengono ripetutamente i senatori TURINI, BUCCIARELLI, SCAGLIONE, FERRARI Karl, CORMEGNA, ABRAMONTE, ALBERICI, WILDE, PASSIGLI e LARIZZA.

Le Commissioni riunite, infine, tenuto conto dei concomitanti lavori dell'Assemblea, stabiliscono che il seguito dell'esame del provvedimento avrà luogo nella giornata di martedì 9 maggio, anche al fine di acquisire previamente i prescritti pareri.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^o)

MERCOLÈ 3 MAGGIO 1995

119^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CORASANITI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ricciardi, per l'ambiente Gerelli e per l'interno Scivoletto.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1648) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento favorevole)

Riferisce la senatrice BRICCARELLO, in sostituzione del relatore designato FONTANINI. Raccomanda di esprimere un parere favorevole, essendo ravvisabili i presupposti di costituzionalità di un provvedimento più volte reiterato.

Il sottosegretario GERELLI concorda con l'avviso del relatore.

Intervengono per dichiarazioni in senso contrario i senatori PIERONI e MARCHETTI. Motiva il voto favorevole del suo Gruppo il senatore DE MARTINO Guido.

La Commissione quindi riconosce, a maggioranza, la sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge n. 79.

IN SEDE REFERENTE

(1209) MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

(Questione di competenza, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del Regolamento)

Il senatore DE MARTINO Guido sostiene, preliminarmente all'esame del disegno di legge, che la competenza sul medesimo appar-

tiene alla Commissione lavoro, ferma restando la possibilità per la Commissione affari costituzionali di esprimersi in sede consultiva.

Senza discussione, la Commissione conviene e incarica il presidente Corasaniti di riferire in proposito al Presidente del Senato per le decisioni da adottare.

(1642) Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, concernente modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce favorevolmente il senatore PASQUINO: il provvedimento accelera la procedura referendaria e l'acquisizione dei suoi esiti.

Il sottosegretario RICCIARDI, nell'aderire alle considerazioni del relatore, raccomanda una pronta conversione del decreto-legge.

Senza discussione, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea e a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

IN SEDE DELIBERANTE

(1336) SALVATO ed altri - Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione, rinviata nella seduta di ieri.

Il presidente CORASANITI avverte che il senatore Fierotti ha presentato l'emendamento 1.6, sostitutivo del primo capoverso dell'articolo unico.

Il senatore DE MARTINO Guido si esprime in senso favorevole sull'emendamento 1.6, a nome del proprio Gruppo.

Secondo il relatore PASQUINO l'emendamento stesso recepisce lo spirito dell'iniziativa e ne raccomanda pertanto l'approvazione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.6 è approvato. Rimane pertanto assorbito l'emendamento 1.1.

Il subemendamento 1.2/1 viene fatto proprio dai senatori BEDONI e PERLINGIERI. Il senatore VILLONE ritiene che l'emendamento 1.2 debba essere riformulato, trattandosi di un disegno di legge che «novella» la legge n. 515 del 1993. Aderisce a questo invito il senatore MARCHETTI, che reputa preferibile considerare l'emendamento stesso come un articolo aggiuntivo.

Il senatore PERLINGIERI sostiene che la disposizione di cui all'emendamento 1.6 non deve avere carattere retroattivo. Il presidente

CORASANITI suggerisce allora ai commissari che dissentono rispetto all'emendamento 1.2 di esprimersi in senso contrario; la proposta emendativa deve comunque essere riformulata. Dispone quindi l'accantonamento della relativa discussione nonché dell'emendamento 1.3.

L'emendamento 1.5 viene dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Sull'emendamento 1.4 il senatore VILLONE si esprime in senso contrario per le ragioni sostenute nel corso della seduta precedente.

Il senatore MAGLIOZZI afferma che la portata limitata del disegno di legge non può conciliarsi con il carattere fortemente innovativo della norma di cui all'emendamento 1.4.

Il presidente CORASANITI chiede al senatore Perlingieri se egli insista per la votazione dell'emendamento stesso.

Il senatore PERLINGIERI sostiene che il proprio obiettivo era quello di verificare l'eventuale volontà della Commissione di modificare l'impostazione della legge n. 515 del 1993, operando una distinzione tra i contributi da versare ai partiti ed i rimborsi da corrispondere ai candidati, o in via interpretativa o introducendo un'apposita innovazione. Qualora la Commissione ritenga che il disegno di legge in discussione non rappresenti la sede idonea per apportare tale modificazione, si riserva di presentare un apposito ordine del giorno ritirando l'emendamento 1.4.

Il senatore FIEROTTI preannuncia il proprio voto favorevole all'ordine del giorno preannunciato dal senatore Perlingieri. Il senatore VILLONE sostiene che la sua parte politica è favorevole a rivedere la disciplina complessiva sul finanziamento dei partiti politici, non però ad esaminare isolatamente la sola questione dei rimborsi elettorali.

Il senatore PIERONI giudica inopportuno operare la modificazione sollecitata dal senatore Perlingieri in via meramente interpretativa. Appare a suo giudizio oltremodo difficile condividere, sullo stesso argomento, anche il contenuto di un eventuale ordine del giorno.

Il senatore PERLINGIERI, manifestando rammarico e delusione per l'andamento del dibattito, si allontana dalla seduta, ritirando la propria firma all'emendamento 1.4.

La senatrice BRICCARELLO, nel ribadire l'opportunità dell'emendamento, afferma che il rimborso delle spese elettorali, corrisposto direttamente ai candidati, è suscettibile di stabilire parità di condizioni tra di loro.

Il senatore DE MARTINO Guido invita a valutare la questione con senso di responsabilità, pervenendo a soluzioni normative che non coinvolgano aspetti più ampi e controversi, come quelli sottesi all'emendamento 1.4.

La senatrice BRICCARELLO ritira l'emendamento 1.4, annunciando un ordine del giorno di tenore analogo.

Il relatore PASQUINO rileva che la discussione concernente l'emendamento 1.4 è estranea all'oggetto del disegno di legge e conferma la sua opposizione al contenuto di tale proposta. Quanto all'annunciato ordine del giorno, si riserva di esprimere la propria valutazione una volta che ne sarà reso noto il testo.

Si procede alla votazione dell'emendamento 1.3, precedentemente accantonato, che risulta approvato.

Il senatore MARCHETTI, quindi, modifica l'emendamento 1.2, trasformandolo in proposta aggiuntiva di un nuovo articolo (emendamento 1.2 nuovo testo).

Di conseguenza, anche il senatore SPERONI modifica il subemendamento 1.2/1, adattandolo al nuovo testo dell'emendamento del senatore Marchetti.

Approvato l'articolo 1, nel testo risultante dalle modifiche precedentemente deliberate, si procede alla votazione del subemendamento 1.2/1 (nuovo testo), che non è approvato. Viene viceversa approvato, con l'astensione dei senatori MAGLIOZZI e FIEROTTI, l'emendamento 1.2 (nuovo testo).

La Commissione, infine, approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche accolte.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1336**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. In occasione di elezioni suppletive ai fini della erogazione del contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, si applicano le norme di cui alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, articolo 9.»

1.6

FIEROTTI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole da: «ai candidati» fino a: «espressi» con le seguenti: «al partito o al movimento politico ai quali abbiano dichiarato di appartenere i candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi nonché ai candidati senatoriali non collegati ad alcun gruppo che adempiano alle stesse condizioni».

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.

1.3

IL RELATORE

All'emendamento 1.2, sostituire la parola: «medesima» con la seguente: «presente».

1.2/1

SPERONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano in tutti i casi di elezioni suppletive successive all'entrata in vigore della medesima legge».

1.2

MARCHETTI

All'emendamento 1.2 (nuovo testo), sostituire le parole: «legge 10 dicembre 1993, n. 515», con le seguenti: «presente legge».

1.2/1 (Nuovo testo)

SPERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano in tutti i casi di elezioni suppletive successive all'entrata in vigore della legge 10 dicembre 1993, n. 515».

1.2 (Nuovo testo)

MARCHETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la parola: «rimborso» è sostituita, ovunque ricorra, con la parola: «contributo».

1.5

SPERONI, ZACCAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tale contributo al rimborso delle spese elettorali non è trasferibile nè rinunciabile a favore dei partiti o dei movimenti di appartenenza dei candidati. È nulla qualsiasi rinuncia, preventiva alla candidatura, del diritto al rimborso e qualsiasi forma di cessione o di delegazione di pagamento a favore dei partiti o dei movimenti politici».

1.4

PERLINGIERI, BRICCARELLO

GIUSTIZIA (2ª)

MERCLEDÌ 3 MAGGIO 1995

72ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1386) Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio

(485) LAFORGIA ed altri. Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive

(639) PALUMBO ed altri. Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali

(660) SALVATO ed altri. Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale

(771) MANCONI ed altri. Norme in materia di custodia cautelare

(1360) LISI. Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, con l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Intervengono, pertanto, i senatori RUSSO (in relazione agli emendamenti 3.1 e 3.5) e TRIPODI (in relazione all'emendamento 3.4), mentre sono dati per illustrati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.6 e 3.7.

Si apre la discussione, nel corso del quale interviene il senatore CONTESTABILE per difendere la formulazione adottata dalla Camera

dei deputati in relazione alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274 del codice e precisamente la locuzione «concreto ed attuale pericolo», più appropriata rispetto a quella ipotizzata dall'emendamento 3.4, che pecca di astrattezza prospettando la soppressione del richiamo all'attualità del pericolo come presupposto per l'adozione della misura cautelare.

In senso adesivo prende la parola la senatrice SILIQUINI.

Il senatore BECCHELLI, a sua volta, invita a tener conto delle esigenze di giungere rapidamente alla votazione finale dell'intero testo articolato; pertanto, ritiene preferibile non soffermarsi su aspetti di dettaglio. Si esprime però a favore di uno di questi emendamenti, e precisamente del 3.5.

Dissente dall'impostazione generale del collega da ultimo intervenuto il senatore IMPOSIMATO e lo argomenta richiamando all'attenzione dei colleghi l'emendamento 3.3, che intende opportunamente sopprimere la condizione introdotta dalla Camera dei deputati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 274 del codice, in forza del quale la misura cautelare potrà essere disposta quando vi è il pericolo di reiterazione di altri reati ma solo per quelli per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni.

Replica il relatore per dichiararsi contrario agli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, e favorevole agli emendamenti 3.5 e 3.7, e si rimette alla volontà della Commissione con riferimento al 3.6.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

73^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, C02^a, 0016^a)

Il senatore PREIONI interviene per sollecitare l'inizio dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sul processo civile e

per segnalare l'opportunità di abbinare all'esame di esso i disegni di legge vertenti sulla giustizia civile, da tempo assegnati a questa Commissione.

Il senatore RUSSO condivide l'esigenza avvertita dal collega Preioni per quanto riguarda l'inizio dell'esame del disegno di legge di conversione, ma reputa al momento preferibile ultimare l'esame, iniziato questa mattina, degli emendamenti all'articolo 3 del disegno di legge sulla custodia cautelare.

La senatrice SCOPELLITI auspica un maggior scrupolo da parte di tutti i commissari nel rispetto degli orari, al fine di non rallentare ulteriormente i tempi per l'approvazione della nuova normativa sulla custodia cautelare.

Il senatore GUALTIERI fa presente che in data odierna nel corso della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari si è convenuto di avviare nel corso dell'esame in Assemblea, e alla presenza del ministro Mancuso, le riflessioni organiche sui vari problemi relativi alla giustizia civile.

Dopo interventi dei senatori GUALTIERI, BECCHELLI e LAFORGIA la Commissione concorda con la proposta del senatore Preioni con riferimento all'immediato inizio dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge.

IN SEDE REFERENTE

(1627) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile

(Esame e rinvio)

Riferisce sui due articoli del provvedimento in titolo il senatore BECCHELLI, dando preliminarmente conto sia del parere favorevole espresso dalla Commissione affari costituzionali sia dello stato di agitazione che attualmente interessa gli avvocati.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 90 della legge n. 353 del 1990, già modificato dalla legge n. 477 del 1992 e dal decreto-legge n. 571 dello scorso anno e convertito dalla legge n. 673: la nuova normativa transitoria prevede che ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applichino le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, mentre alcuni articoli del codice di rito (ad esempio quello sulla *perpetuatio iurisdictionis*, quello sulla connessione e su altri menzionati dal comma 1 dell'articolo 90) si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993.

Il relatore specifica inoltre che il comma 5 del medesimo articolo 1 del decreto prevede con riferimento ai giudizi pendenti la possibilità per i presidenti dei tribunali di disporre supplenze nei collegi giudicanti, contemplando anche la presenza di due vice-pretori onorari nei singoli collegi.

L'articolo 2, poi, prevede la riscrittura dell'articolo 91 (*Organizzazione degli uffici nella fase transitoria*) della legge n. 353 del 1990: in ra-

gione della nuova formulazione, alla trattazione dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono destinati, fino al 31 dicembre 1996, non più della metà di tutti i magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili, mentre, per gli anni successivi, la proporzione sarà stabilita dal Consiglio superiore della magistratura.

In conclusione, il relatore esprime un giudizio positivo nei confronti del testo in esame, benchè in più parti bisognoso di emendamenti migliorativi: invita, quindi, i colleghi ad esaminare con attenzione il problema del reclutamento dei vice-pretori onorari anche al fine di permettere un più ampio e stabile impiego di costoro per lo smaltimento delle vertenze arretrate. Bisognerà altresì riflettere sui limiti di competenza del pretore e, in genere, sulla collocazione istituzionale del giudice di pace.

Il sottosegretario MARRA dichiara che la posizione del Governo è con tutta evidenza quella consegnata nel testo del decreto-legge che è stato presentato e nella relazione che lo accompagna. Il Governo si riserva comunque di esprimere il proprio parere sugli emendamenti che saranno presentati e che la Presidenza giudicherà ammissibili. Ritiene comunque che il completamento della riforma del codice di procedura civile o anche solo una significativa revisione della novella-stralcio del 1990 non dovrebbero essere attuati con lo strumento del decreto-legge. Ritiene infine alquanto improprio attribuire al Governo, come pur da qualche parte si è fatto, l'intenzione di presentare in tempi brevi un ulteriore decreto su questo argomento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1386) Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio

(485) LAFORGIA ed altri. Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive

(639) PALUMBO ed altri. Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali

(660) SALVATO ed altri. Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale

(771) MANCONI ed altri. Norme in materia di custodia cautelare

(1360) LISI. Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 1386, assunto come testo base, sospeso al termine dell'odierna seduta antimeridiana.

Si passa all'esame ed alla votazione degli emendamenti.

Interviene il sottosegretario MARRA per esprimere una sostanziale adesione del Governo a quanto dichiarato questa mattina dal relatore sugli emendamenti, ma con un'eccezione, e precisamente in relazione all'emendamento 3.1, all'approvazione del quale si mostra disponibile.

Intervengono per dichiarazioni di voto contrarie all'emendamento 3.1 i senatori LAFORGIA, BECCELLI, PALUMBO, GARATTI e SILIQUINI, mentre intervengono per dichiarazioni di voto favorevole i senatori RUSSO, TRIPODI, GUALTIERI e FABRIS.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 è quindi accolto.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 3.2 il senatore LUBRANO DI RICCO; posto ai voti, esso risulta respinto.

Il Presidente GUARRA fa presente che, in ragione di quest'ultima votazione, è preclusa la prima parte del successivo emendamento 3.3.

Si procede, quindi, alle dichiarazioni di voto sulla seconda parte dell'emendamento 3.3: intervengono in senso favorevole i senatori GUALTIERI, TRIPODI e FABRIS, mentre prende la parola in senso contrario il senatore RUSSO.

Posto ai voti, l'emendamento 3.3 risulta quindi respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.4 che, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore TRIPODI, risulta respinto.

Il relatore PALUMBO illustra l'emendamento 3.5/A, riformulazione dell'emendamento 3.5 che risulterebbe perciò precluso dalla sua approvazione.

Il rappresentante del Governo propone una ulteriore versione rispetto al testo del relatore che accetta il consiglio del Sottosegretario presentando l'emendamento 3.5/A (nuovo testo).

Nei confronti dell'emendamento del relatore (nel nuovo testo) si esprimono in senso favorevole i senatori BECCELLI, LAFORGIA, TRIPODI, RUSSO, GUALTIERI, LUBRANO DI RICCO e SILIQUINI. Posto ai voti, esso è quindi approvato. Gli emendamenti 3.5 e 3.5/A risultano quindi preclusi.

Alla luce di tale votazione il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 3.6.

Il relatore PALUMBO illustra l'emendamento 3.7/A che, se approvato, precluderebbe l'emendamento 3.7. Posto ai voti, risulta quindi accolto.

Risulta infine accolto l'articolo 3 nel testo emendato.

Il seguito dell'esame viene successivamente rinviato.

SOLLECITO DI UNA INTERROGAZIONE

Prende la parola il senatore SCALONE per sollecitare la risposta alla interrogazione 3-00547 da lui presentata in data 22 marzo 1995 concernente il suicidio del maresciallo Lombardo.

Il presidente GUARRA assicura il collega che si attiverà in modo conforme alla sua richiesta.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1386**Art. 3.**

Al comma 1, capoverso a), sostituire le parole: «per il compimento di atti di indagine relativi» con le parole «attinenti alle indagini relative».

3.1 SENESE, RUSSO, BRUTTI, IMPOSIMATO

Al comma 1, capoverso a), sopprimere il secondo periodo.

3.2 LUBRANO DI RICCO

1. Al comma 1, capoverso a), sopprimere l'ultimo periodo.

2. Al comma 2, lettera c), sono soppresse le parole: «per le quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni».

3.3 GUALTIERI, IMPOSIMATO

Al comma 1, capoverso a), sopprimere le parole: «ed attuale».

3.4 TRIPODI

Al comma 1, capoverso a), sopprimere le parole «assoluta ai sensi del comma 2 dell'articolo 179».

3.5 SENESE, RUSSO, BRUTTI, IMPOSIMATO

Al comma 1, capoverso a), sostituire le parole «assoluta ai sensi del comma 2 dell'articolo 179» con le altre: «rilevabile ai sensi dell'articolo 180».

3.5/A PALUMBO

Al comma 1, capoverso a), sostituire le parole «assoluta ai sensi del comma 2 dell'articolo 179» con le altre: «rilevabile anche d'ufficio».

3.5/A (nuovo testo)

PALUMBO

Al comma 1, capoverso a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «; analogamente tali misure possono essere disposte tutte le volte in cui la situazione di pericolo di inquinamento probatorio avvenga nella fase dibattimentale».

3.

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, capoverso c), dopo le parole: «di criminalità organizzata» aggiungere le seguenti «ovvero, limitatamente alla misura della custodia in carcere».

3.7

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, capoverso c), dopo la parola: «procede» mettere un punto. Sostituire quindi il restante periodo con il seguente: «Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni».

3.7/A

PALUMBO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1995

55^a sedutaPresidenza del Presidente
MIGONE*La seduta inizia alle ore 15,15.***IN SEDE REFERENTE**

(1453) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore, senatore BONANSEA, illustra il disegno di legge di ratifica dell'Accordo con il Governo della Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, ricordando che tale testo è già stato approvato dalla Camera dei deputati e su di esso si sono espressi favorevolmente la 1^a e la 5^a Commissione del Senato. Si tratta di una serie di norme volte a favorire gli investimenti delle imprese italiane in un paese che presenta positivi sviluppi economici: si stabiliscono pertanto una serie di impegni reciproci volti ad assicurare in ciascun territorio garanzie e trattamenti equiparati a quelli degli investitori nazionali. Le parti contraenti potranno trasferire all'estero capitali, profitti, interessi, guadagni, compensi o servizi prestati in relazione all'investimento, dopo aver adempiuto ciascuno ai propri obblighi fiscali; si prevede la risoluzione delle controversie, secondo quanto previsto da regolamenti internazionali e un tribunale arbitrale *ad hoc* da costituire in base al trattato. Infine dato che l'Accordo non comporta obblighi finanziari per le parti contraenti invita senz'altro la Commissione a conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(1458) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore, senatore BONANSEA, rileva che anche l'Accordo in esame è teso a migliorare ed incoraggiare gli investimenti di aziende ita-

liane nello Stato del Perù, e viceversa, in modo da tutelare e garantire gli interessi industriali secondo i principi praticati in tutti gli Stati occidentali. Si prevedono una serie di norme volte ad instaurare trattamenti favorevoli equiparati a quelli dei propri investitori, nonchè garanzie e indennizzi delle perdite per i danni derivanti da guerre o eventi analoghi. Seguono una serie di norme che disciplinano in dettaglio tali indennizzi ed altre volte a garantire il rimpatrio dei profitti, dei redditi, dei dividendi e di tutte le somme derivanti da liquidazioni totali o parziali dell'investimento. Per quanto riguarda le controversie, sono previsti fori competenti e un tribunale arbitrale *ad hoc*. Anche questo trattato non comporta oneri per il bilancio dello Stato, è già stato approvato dalla Camera dei deputati e le Commissioni 1^a e 5^a del Senato hanno espresso parere favorevole: è opportuno quindi procedere alla ratifica.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(1460) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore BONANSEA illustra l'accordo con la Repubblica del Congo per la promozione e protezione degli investimenti, ricordando che fino ad oggi gli scambi con questo paese sono avvenuti solo tramite grandi aziende che erano le uniche a potersi addossare un margine di rischio sempre presente nei paesi del Centro-Africa. Sicuramente questo accordo porterà maggiori investimenti a favore delle piccole e medie imprese, che potranno trovarvi le garanzie necessarie e altresì la volontà esplicita dei paesi dell'Africa centrale a rimuovere quegli ostacoli di ordine economico, sociale e strutturale per favorire un'economia di mercato. Come per altri accordi analoghi, si prevede un incoraggiamento agli investimenti nei territori delle parti contraenti, l'indennizzo per danni o perdite subite per guerre o eventi simili, la garanzia per i trasferimenti di valuta derivanti da capitali, redditi, liquidazioni totali o parziali dell'investimento, nonchè i regolamenti per le controversie con la costituzione fra l'altro di un tribunale arbitrale *ad hoc*. Il trattato in esame è già stato approvato dalla Camera dei deputati e su di esso si sono espresse favorevolmente la 1^a e la 5^a Commissione del Senato.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(1475) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Agenzia Spaziale Europea sull'Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore BRATINA premette che la costruzione dell'Istituto di ricerche spaziali nel comune di Frascati fu concordata tra il Governo italiano e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali nel lontano 1970.

Successivamente, con la convenzione di Parigi del 30 maggio 1975, fu istituita l'Agenzia spaziale europea (ESA), mentre in Italia è stata creata con la legge n. 186 del 1988 l'Agenzia spaziale italiana, che è subentrata nei diritti e obblighi del CNR ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 350 del 1992. Con l'accordo fatto a Roma il 14 gennaio 1993 sono definite le questioni derivanti dal nuovo quadro istituzionale e normativo: l'ESA diviene così titolare del diritto di superficie anche per quanto riguarda la zona di espansione, già indicata nel precedente accordo del 1970, per la costruzione delle ulteriori installazioni necessarie per l'attività dell'Istituto.

Il relatore fa poi presente che sono state regolate nell'ambito dell'accordo anche talune questioni concernenti i privilegi e le immunità a favore dell'ESA e dei rappresentanti degli Stati membri. Si è contemporaneamente provveduto con strumenti amministrativi a dar concreta attuazione all'accordo, per ciò che concerne l'accertamento della conformità del progetto agli strumenti urbanistici del comune di Frascati e la realizzazione di un raccordo stradale. Peraltro tali opere non richiederanno una copertura finanziaria, poichè nel bilancio del CNR sono stati già stanziati i fondi necessari, poi trasferiti all'ASI, cui è devoluta la competenza in materia. Infine il relatore fa presente che il Ministero dei lavori pubblici ha già rilasciato le relative licenze edilizie, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Il presidente MIGONE, nel dichiararsi favorevole a una rapida ratifica dell'accordo in esame, sottolinea l'importanza della partecipazione italiana all'Agenzia spaziale europea e a numerose altre istituzioni internazionali che promuovono la ricerca pura e applicata in settori di alta tecnologia. Peraltro la cooperazione tra i paesi europei in questo settore ha suscitato nel recente passato una ingiustificata preoccupazione nell'alleato americano, in considerazione del fatto che tali tecnologie sono suscettibili di importanti ricadute militari: basti pensare al progetto per la costruzione del caccia europeo (EFA). L'Amministrazione Clinton ha opportunamente superato tali remore, assumendo un atteggiamento favorevole anche verso la cosiddetta identità europea nella difesa.

In conclusione il Presidente ritiene utile dedicare una seduta della Commissione a una valutazione complessiva della partecipazione dell'Italia alle istituzioni internazionali competenti per la ricerca scientifica e tecnologica.

Il senatore ANDREOTTI concorda con la proposta del Presidente e pone in risalto l'opportunità di estendere l'esame anche allo stato di attuazione dei progetti EUREKA, che furono concepiti come uno strumento per coinvolgere nella cooperazione scientifica anche paesi che non facevano parte della Comunità europea.

Il PRESIDENTE prende atto della proposta del senatore Andreotti, di cui si terrà conto nella programmazione dei lavori.

Propone poi di dare mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1995

72^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BERTONI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Santoro.**La seduta inizia alle ore 15,10.*

PER LA DISCUSSIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 653
(A007 000, C04^a, 0019^a)

Il PRESIDENTE comunica che, avendo acquisito l'assenso espresso dal Governo nella giornata di ieri, il Presidente del Senato ha autorizzato in data odierna il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 653, d'iniziativa del senatore Ramponi (recante estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti) nel rispetto del parere che sarà espresso dalla Commissione bilancio. Peraltro, nella seduta tenuta questa mattina dalla Sottocommissione per i pareri della 5^a Commissione, la deliberazione sul disegno di legge in titolo è stata rinviata. Di conseguenza, la Commissione deve rinviare la discussione in sede deliberante del disegno di legge alla prossima settimana, nell'auspicio di conoscere entro tale termine l'avviso della Commissione bilancio, onde procedere al più presto all'approvazione del provvedimento.

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE REFERENTE**(757) SIGNORELLI ed altri. - Norme per il riordino della sanità militare****(949) VOZZI ed altri. - Riorganizzazione della sanità militare***(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto rinviato nella seduta del 27 aprile scorso.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che la Commissione ha deliberato di assumere come testo base il disegno di legge n. 757, al quale

pertanto si intendono riferiti tutti gli emendamenti, propone di procedere all'illustrazione e alla discussione sugli emendamenti già presentati all'articolo 1, dovendosi rinviare la votazione sugli stessi in attesa del parere della Commissione affari costituzionali, alla quale gli emendamenti suddetti sono stati trasmessi.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE illustra quindi gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10, precisando che essi si propongono di pervenire ad una più puntuale formulazione del testo all'esame.

Il sottosegretario SANTORO illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3. Quest'ultimo recepisce alcune osservazioni provenienti dal Ministero della sanità. Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, osserva che la formulazione del comma 2 desta non poche perplessità poichè potrebbe essere intesa come una censura nei confronti della condotta degli operatori sanitari militari.

Dopo che il senatore RAMPONI ha auspicato che la formulazione finale del testo dell'articolo 1 ponga in chiaro la natura di servizio propria del complesso delle attività svolte dalla sanità militare, il senatore FORCIERI dichiara di concordare con gli emendamenti sottoscritti dal Presidente, mentre esprime perplessità sull'emendamento 1.1 del Governo. A suo avviso, infatti, con il comma 2 del disegno di legge n. 757 vengono sanciti dei principi di carattere generale e le modalità di attuazione degli stessi, senza alcun intento di censurare l'operato delle strutture della sanità militare, assolutamente ineccepibile quanto a correttezza e capacità professionale. Illustra quindi l'emendamento 1.11, che si propone di rimuovere le preoccupazioni espresse dal rappresentante del Governo, facendo al tempo stesso salvi i condivisibili principi recati nella formulazione originaria del comma 2.

Il senatore DOLAZZA, con riferimento all'emendamento 1.1, fa presente che in base all'ordinamento militare vigente e soprattutto alle norme di procedura degli organi di giustizia militare, l'ipotesi di un trattamento preferenziale sulla base della posizione gerarchica potrebbe trovare un qualche fondamento, anche per quanto riguarda le strutture della sanità militare, e ritiene pertanto preferibile adottare la formulazione proposta dal senatore Forcieri.

Sulla proposta di emendamento formulato dal senatore Forcieri esprimono perplessità i senatori CASILLO e PETRICCA, che, favorevoli all'emendamento 1.1 del Governo, ribadiscono entrambi l'assoluta correttezza dell'operato delle strutture sanitarie militare nel rispetto dei diritti e della dignità della persona.

Secondo il sottosegretario SANTORO l'emendamento 1.1 provvede a sopprimere una formulazione nella quale il Governo ravvisa una ingiustificata diffidenza pregiudiziale espressa nei confronti degli operatori sanitari militari. Esprime pertanto perplessità sull'emendamento 1.11. Anche il richiamo del senatore Dolazza alle norme della procedura mili-

tare non appare congruente, poichè tali disposizioni regolano posizioni soggettive e fattispecie del tutto diverse da quelle oggetto dei provvedimenti in titolo. Esprime invece parere in linea di massima favorevole sugli emendamenti presentati dal presidente Bertoni.

Il PRESIDENTE invita quindi i senatori che siano intenzionati a farlo a presentare al più presto ulteriori eventuali emendamenti e rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 757**Art. 1.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il servizio della sanità militare provvede, nel rispetto e nell'ambito delle proprie funzioni e con l'osservanza dei principi e delle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni e integrazioni, ad attuare tutte le misure idonee a tutelare la salute del cittadino militare. Nel limite delle proprie disponibilità di personale e di strutture e fatta salva la priorità da accordare alle esigenze dell'Amministrazione della difesa, il servizio della sanità militare presta la propria assistenza a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10».

1.4**BERTONI**

Al comma 2 sostituire le parole: «Il servizio sanitario militare» con le altre: «Il servizio della sanità militare».

1.5**BERTONI**

Al comma 2 sopprimere le parole da: «, senza precedenza» fino alla fine del comma.

1.1**IL GOVERNO**

Al comma 2 sostituire le parole: «da senza precedenza,» fino alla fine del comma con le altre: «avendo riguardo esclusivamente alla situazione sanitaria del paziente».

1.11**FORCIERI**

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il servizio della sanità militare assolve anche alle funzioni di tutela della salute pubblica, fatte salve le esigenze dell'Amministrazione militare, collaborando con il Servizio sanitario nazionale e con il Dipartimento per la protezione civile per le attività di prevenzione, di emergenza e di soccorso alle popolazioni in caso di calamità».

1.6**BERTONI**

Sopprimere il comma 4.

1.7

BERTONI

Al comma 4 sostituire le parole: «e sugli alimenti di origine animale» con le altre: «militare e sugli alimenti di origine animale dalla stessa Amministrazione utilizzati».

1.2

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 5.

1.8

BERTONI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per il conseguimento delle sue finalità, il servizio della sanità militare coopera con il Servizio sanitario nazionale, con le Università e i centri di ricerca pubblici e anche, in via eccezionale, con istituti privati che svolgono attività sanitaria sul territorio nazionale. Il Ministro della difesa può, su proposta del Direttore generale della sanità militare, stipulare anche apposite convenzioni, ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 304, e del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261».

1.9

BERTONI

Al comma 6 sostituire le parole da: «e i centri di ricerca pubblici» fino alla fine del comma con le altre: «e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e, in via eccezionale, anche con quelli di diritto privato».

1.3

IL GOVERNO

Al comma 7 sostituire le parole da: «fra la Direzione generale della Sanità militare e» con le altre «da stipulare, su proposta del Direttore generale della sanità militare, con».

1.10

BERTONI

BILANCIO (5°)

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1995

72ª Seduta*Presidenza del Presidente*

BOROLI

*Interviene il sottosegretario al tesoro Vegas.**La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDE DELIBERANTE****(1593) BOROLI ed altri: Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio**

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Si apre la discussione generale sulla relazione del Presidente.

Il senatore MANTOVANI ritiene che l'iniziativa legislativa in questione, sottoscritta anche da alcuni senatori del suo Gruppo, sia da considerare in termini estremamente positivi. Essa si basa, infatti, sulla esperienza compiuta dalla Commissione, anche in questa legislatura, in ordine al concreto funzionamento delle norme di contabilità. In tale ambito sono state riscontrate alcune carenze su cui è apparso opportuno intervenire per migliorare il sistema di tutela dei saldi finanziari e la tendenza al contenimento del disavanzo.

Sarebbe stato certo preferibile inquadrare tali modifiche di carattere tecnico e puntuale all'interno di un provvedimento più generale che affrontasse anche il tema della riclassificazione del bilancio, sul quale la stessa Commissione ha avviato una indagine conoscitiva, ma i tempi incerti di durata della legislatura e l'esigenza di acquisire un consenso ampio sul provvedimento hanno consigliato di limitarne la portata. Essa resta, comunque, pur sempre significativa, soprattutto per quel che concerne le norme sulla non estensione dell'utilizzo delle somme non iscritte come limiti d'impegno e sulla soppressione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978.

Il senatore CARPENEDO dichiara di condividere il contenuto del disegno di legge in esame ed auspica la sua approvazione in tempi ra-

pidi anche da parte della Camera dei deputati, riservandosi peraltro di meglio illustrare nel prosieguo l'emendamento da lui sottoscritto, che intende inserire tra i saldi da votare l'avanzo primario.

Il senatore **PODESTÀ** si sofferma, in particolare, sulla norma concernenti le spese correnti e sottolinea come dal controllo del loro sviluppo nel tempo possano derivare sicuramente effetti benefici di contenimento del *deficit* pubblico. Sarebbe interessante, a questo proposito, stabilire cosa sarebbe avvenuto, in termini di minore spesa, se la norma ora proposta - circa il diritto di utilizzare a copertura capitoli ordinari - fosse stata già vigente negli anni trascorsi.

Ritiene che un approfondimento andrebbe compiuto anche in relazione alle spese per investimenti, specie per quel che concerne l'effettivo verificarsi dei risultati positivi che ad essi si connettono.

Il senatore **ZACCAGNA** osserva che, pur nei limiti di misure di carattere tecnico, il disegno di legge contribuisce ad un'opera di semplificazione e di razionalizzazione della contabilità dello Stato, quale può risultare estremamente utile in ordine ad una azione volta alla riduzione del disavanzo.

Il senatore **ROVEDA** sottolinea l'importanza del disegno di legge in esame, che affronta realisticamente alcuni punti concreti dei meccanismi contabili. Si associa all'auspicio che esso possa divenire al più presto legge dello Stato.

Viene quindi dichiarata chiusa la discussione generale.

Il presidente **BOROLI**, replicando agli intervenuti, fa presente che la scelta di intervenire su alcuni aspetti della legge di contabilità è stata compiuta dai proponenti proprio tenendo conto della necessità di apportare quelle modifiche più urgenti su cui è sembrata possibile una convergenza di valutazioni. Ciò non toglie, e anzi in un certo senso rende doveroso, che in futuro vengano affrontate le questioni di carattere più generale, a partire da quelle connesse alla riclassificazione del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario **VEGAS**, dopo aver ringraziato i presentatori del disegno di legge per la loro iniziativa, sottolinea il rilievo del provvedimento, che solo in apparenza può sembrare di carattere minore. Esso si iscrive in un progressivo affinamento delle norme di contabilità e tiene opportunamente conto della esperienza compiuta.

Sottolinea, inoltre, come tale iniziativa legislativa indichi una comune volontà di definire procedure contabili sempre più rigorose, entro cui promuovere la realizzazione degli obiettivi di politica economica delle diverse parti politiche.

Il Governo è quindi pienamente favorevole alla approvazione del disegno di legge, la cui impostazione appare coerente, peraltro, con taluni principi ispiratori della recente manovra finanziaria e con le indicazioni contenute nella circolare del Ministro del tesoro concernente la formazione secondo una tecnica non meramente incrementale dei capitoli di bilancio.

Talune perplessità possono essere avanzate sulla norma soppressiva della lettera c) dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978: la non utilizzabilità degli stanziamenti disponibili nei capitoli ordinari può dar luogo, infatti, alla necessità di reperire altre coperture e presentarsi, conseguentemente, come un elemento di rigidità. Anche il limite fisso di incremento della spesa corrente dopo il terzo anno potrebbe presentare degli inconvenienti in relazione all'andamento dell'inflazione. La valutazione complessiva, anche su tali norme, è però positiva.

Si passa, successivamente, alla discussione degli emendamenti.

Il senatore CARPENEDO illustra l'emendamento 0.1, rilevando che l'inserimento dell'avanzo primario tra i saldi della legge finanziaria consentirebbe di evidenziare un obiettivo che, a differenza di quel che accade per gli interessi sul debito pubblico, dipende in larga misura dalle decisioni assunte dal Governo e dal Parlamento. Il raggiungimento di un avanzo primario del 5 o del 6 per cento consentirebbe, inoltre, di rappresentare anche in sede internazionale la volontà dell'Italia di intervenire efficacemente sul disavanzo.

Il presidente BOROLI illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e Coord.1, precisando che essi sono finalizzati a modificare la norma riguardante le conseguenze finanziarie delle sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale, tenendo conto di quanto emerso nel corso di alcuni incontri informali cui egli stesso ha partecipato. Ritiene che anche con la formulazione contenuta negli emendamenti si raggiunga l'obiettivo di rendere consapevole il Parlamento degli effetti delle sentenze e, quindi, della opportunità di assumere iniziative legislative.

Il senatore ZACCAGNA è dell'avviso che la versione originaria dei commi 4 e 6 sarebbe stata preferibile, ma, prendendo atto delle precisazioni del Presidente, non si oppone all'approvazione degli emendamenti 1.1, 1.2 e Coord.1. Sarebbe stato preferibile però che i tre emendamenti avessero costituito un unico testo, per evitare eventuali discrasie in sede di votazione.

Quanto all'emendamento 0.1, osserva che potrebbero essere individuati altri indici, oltre a quello dell'avanzo primario, da inserire nella legge finanziaria: si tratterebbe, tuttavia, di parametri con valore essenzialmente psicologico. Si esprime, pertanto, in senso contrario su tale emendamento.

Il PRESIDENTE dichiara di non concordare sull'emendamento 0.1. Un suo accoglimento significherebbe introdurre, infatti, un obiettivo temporaneo in una legge di carattere ordinamentale: nessuno può escludere - e anzi sarebbe auspicabile - che nel giro di pochi anni si possa pervenire ad un avanzo primario sostanzialmente in linea con il carico degli interessi, il che significherebbe un azzeramento del saldo netto da finanziare.

L'accoglimento dell'emendamento, inoltre, introdurrebbe una figura nuova (e una votazione aggiuntiva) nell'ordinamento, ossia una ripartizione del bilancio pubblico non prevista dalla stessa legge di contabilità. Si potrebbe quindi porre il problema di votare, per esempio, anche il ri-

sparmio pubblico, oppure l'indebitamento netto, con effetti di appesantimento della procedura e dei documenti finanziari. Oltretutto, il tasso di interesse non è del tutto una variabile esogena.

Per tutti questi motivi esprime parere contrario sull'emendamento.

Il sottosegretario VEGAS condivide gli emendamenti proposti dal Presidente, che consentono una maggiore libertà nella scelta dei tempi e dei modi di intervento susseguente a decisioni giurisprudenziali definitive da cui conseguono effetti finanziari.

Non concorda, invece, sul contenuto dell'emendamento 0.1: la previsione di un ulteriore saldo nella legge finanziaria potrebbe mostrarsi controproducente, in quanto gli interessi sul debito non sono una variabile del tutto indipendente e vi è il rischio di una sottovalutazione dell'obiettivo di ridurre il *deficit* complessivo. Chiede pertanto al presentatore di ritirare l'emendamento.

Il senatore SECCHI è, viceversa, favorevole all'emendamento 0.1, in quanto con la sua approvazione si introdurrebbe un ulteriore vincolo alla politica di bilancio, volto a migliorare la situazione finanziaria. Le obiezioni che sono state testè avanzate non appaiono del tutto convincenti, specie considerando che la presunta temporaneità della norma non sarebbe prevedibilmente di breve durata e che gli altri parametri che potrebbero essere individuati non presentano caratteristiche analoghe a quelle dell'avanzo primario.

Il senatore CAVAZZUTI dichiara di condividere le osservazioni del Presidente sull'emendamento 0.1 e si associa alla richiesta di ritirarlo rivolta al presentatore dal rappresentante del Governo.

In effetti, l'indicazione dell'avanzo primario non appare congrua se riferita al bilancio di competenza, che concerne gli impegni di spesa e le autorizzazioni per le entrate. Esso dovrebbe, quindi, restare nell'ambito degli obiettivi di politica economica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria. Dichiara peraltro di non aver mai compreso come si potesse, in relazione al bilancio, distinguere il fabbisogno primario da quello al lordo per gli interessi sul debito, dato che le grandezze in quella sede non possono che essere considerate nel loro complesso. Occorre anche evitare che si produca un effetto negativo sulle spese per investimento, le quali andrebbero certamente qualificate, ma anche incrementate in relazione alla indubbia carenza di infrastrutture.

Il senatore MANTOVANI osserva che l'emendamento 0.1 andrebbe quanto meno modificato prevedendo che l'indicazione nella legge finanziaria riguardi il «livello minimo» dell'avanzo primario. In ogni caso, egli si esprime in senso contrario sulla proposta, che determinerebbe un vincolo quantitativo che dovrebbe essere rispettato anche in caso di modifiche positive dell'emendamento dell'andamento dei tassi, tale da rendere in ipotesi non più attuale l'obiettivo stesso.

Il senatore CARPENEDO, nel dichiarare di non voler ritirare l'emendamento 0.1, accoglie il suggerimento del senatore Mantovani riformulando in tal senso l'emendamento stesso.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

L'emendamento 0.1, nel testo riformulato, viene posto ai voti e respinto.

Vengono poi posti ai voti separatamente gli emendamenti 1.1, 1.2 e Coord.1, che risultano approvati.

I senatori CHERCHI, ROCCHI, ZACCAGNA, PACE, ROVEDA e CARPENEDO dichiarano il proprio voto favorevole sul disegno di legge composto di un unico articolo.

Il PRESIDENTE precisa che il comma 2 dell'articolo 1 deve interpretarsi nel senso che la soppressione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 implica ovviamente il divieto di copertura di nuovi o maggiori oneri sui residui.

L'articolo unico del disegno di legge, come risultante dagli emendamenti accolti, viene quindi posto ai voti ed approvato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1593**Art. 1.**

Inserire il seguente comma:

1-*ante*. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 aggiungere la seguente lettera:

b1) l'avanzo primario per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale»

0.1

CARPENEDO

Al comma 4, sostituire le parole: «è abrogato» con le altre: «è sostituito dal seguente:

“7. In caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e di decisioni della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, il Governo riferisce tempestivamente al Parlamento con propria relazione sui connessi effetti finanziari e assume le conseguenti iniziative legislative”».

1.1

BOROLI

Al comma 6 sopprimere il comma 3-ter.

1.2

BOROLI

Al comma 6 sostituire le parole: «sono inseriti i seguenti» con le altre: «è inserito il seguente».

Coord. 1

BOROLI

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1995

68^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FAVILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ricciardi.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(1628) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il Presidente FAVILLA ricorda che ieri ha avuto inizio la discussione generale sul provvedimento in titolo.

Il senatore PAGLIARINI richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di apportare modificazioni al testo del decreto-legge in conversione, in relazione alle funzioni e ai compiti dei collegi sindacali ed in vista di una maggiore responsabilizzazione degli stessi a tutela degli interessi dei terzi e dei soci. In questa prospettiva va preliminarmente affrontata la questione circa la omogenità dei compensi dei sindaci, equiparando gli onorari previsti per i commercialisti con quelli di coloro che, pur scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, non appartengono all'albo dei dottori commercialisti; inoltre, appare opportuno collegare la determinazione delle tariffe per i sindaci con un meccanismo che faccia riferimento alla stima delle ore di lavoro effettivamente svolte nell'attività sindacale. Infine, ritiene necessario specificare, in linea con la normativa recata dalla IV Direttiva CEE, che compito precipuo dei collegi sindacali è quello di tutelare gli interessi dei soci e dei terzi, tra i quali possono essere ricompresi quelli del Fisco.

Il senatore VIGEVANI, condividendo le proposte testè formulate dal senatore Pagliarini, rileva che la definizione di un tetto massimo per i compensi non appare omogeneo con un processo di liberalizzazione di

prezzi e tariffe che, in prospettiva, dovrebbe tendere ad eliminare ogni rendita di posizione protetta.

Il senatore FARDIN, nell'esprimersi favorevolmente in ordine alla possibilità di estendere le funzioni dei collegi sindacali nei termini di maggiore responsabilità e maggiore incisività dell'azione di controllo a favore dei terzi, ritiene che tale obiettivo debba essere maggiormente esplicitato in relazione alla corretta applicazione della normativa tributaria.

Il presidente FAVILLA richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che le eventuali proposte emendative al testo del decreto-legge dovranno necessariamente essere omogenee al contenuto del provvedimento.

Il senatore COSTA rileva che la clausola contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge, che consente di derogare con diverso accordo tra le parti al limite massimo di 80 milioni, potrebbe ingenerare dubbi interpretativi: sarebbe opportuno prevedere, quindi, che essa vada interpretata nel senso di non consentire la determinazione del compenso al di sotto della cifra prevista dalla normativa, fermo restando la *ratio* della salvaguardia dell'autonomia del sindaco contenuta nella disciplina di determinazione automatica delle tariffe.

Il presidente FAVILLA dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore CAVITELLI, intervenendo per la replica, si esprime favorevolmente in ordine alle proposte di modifica illustrate dal senatore Pagliarini, condividendo l'obiettivo di equiparare il trattamento tra tutti i membri del collegio sindacale anche non iscritti all'albo dei dottori commercialisti. Per quanto riguarda invece la clausola contenuta all'articolo 1, ritiene condivisibili le perplessità espresse dal senatore Costa in ordine alla corretta interpretazione della norma relativa alla deroga ai tetti massimi. Va infine nella giusta direzione la proposta di estendere le funzioni di controllo e le responsabilità del collegio sindacale in ordine alla tutela degli interessi dei terzi e dei soci, ricomprendendosi tra questi lo stesso Erario, in linea con la normativa recata dalla IV Direttiva CEE.

Il sottosegretario RICCIARDI sottopone all'attenzione della Commissione la particolare natura del decreto-legge in conversione, i cui contenuti trovano origine nella necessità di integrare il testo del Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645. L'integrazione è resa necessaria dalla mancata previsione, nel citato regolamento, di un limite massimo per la determinazione degli onorari dei sindaci dottori commercialisti, stante la parametrizzazione di tale compenso con il patrimonio netto della società: è di tutta evidenza la possibilità che tale mancata previsione possa arrecare un pregiudizio economico per le società con un rilevante patrimonio netto. Il carattere così illustrato della normativa recata dal provvedimento in conversione costituisce un ostacolo pressochè insormontabile

circa la possibilità di intervenire con modificazioni relative alle funzioni e alle responsabilità dei collegi sindacali, trattandosi di normativa sostanziale che non può certamente trovare collocazione in una fonte secondaria come è il regolamento.

Per quanto riguarda invece le perplessità sollevate circa la possibilità che l'accordo tra le parti possa determinare un compenso che superi il tetto massimo prefissato, fa presente che tale norma deve essere inquadrata nel contesto normativo recato dall'articolo 37 del citato regolamento, e si configura quindi come un'eccezione al principio della immutabilità del tetto.

Il Presidente FAVILLA propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 del 5 maggio.

Conviene la Commissione.

(1644) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore COSTA illustra il contenuto del provvedimento in titolo, rilevando in particolare che l'articolo 1, concernente il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, consente al Tesoro di mantenere un profilo uniforme delle scadenze dei titoli del debito pubblico, al fine di evitare possibili pressioni al rialzo dei tassi di interesse. Meritevoli di attenzione sono, inoltre, le disposizioni circa l'ammissibilità del servizio di riproduzione in facsimile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato, nonché quelle relative al trattamento tributario di transazione in titoli ammessi alla trattazione del mercato telematico.

Le disposizioni di maggior rilievo sono peraltro contenute nell'articolo 7, recante disposizioni in materia di partecipazioni azionarie già appartenenti al soppresso Ente autonomo gestione aziende termali. In particolare, solleva non poche perplessità il conferimento di un'ampia facoltà al Tesoro nell'alienazione delle suddette partecipazioni azionarie, attraverso un processo che rischia di porre in ombra gli interessi degli enti locali sugli stabilimenti termali. Va però tenuto presente che il meccanismo della costituzione di società miste con partecipazione paritaria tra soggetti pubblici e soggetti privati non ha fin qui dato buona prova: va quindi ricercata una soluzione di compromesso che possa comunque salvaguardare e tutelare gli interessi delle comunità locali.

Si apre il dibattito.

Il presidente FAVILLA sottolinea che la Camera dei deputati in sede di conversione ha modificato il contenuto dell'articolo 7, collegando la procedura di dismissione delle partecipazioni azionarie ex EAGAT con il riordino complessivo del settore termale, in ciò conformandosi agli orientamenti emersi in Senato in sede di esame di decreti-legge di analogo contenuto, successivamente decaduti per mancata conversione nei termini costituzionali.

Il senatore VIGEVANI pur condividendo la preoccupazione per il rispetto dei tempi costituzionalmente previsti per la conversione del provvedimento, sottolinea l'esigenza di inquadrare più compiutamente il processo di dismissione delle partecipazioni ex EAGAT nel complessivo riordino del settore termale, con particolare riferimento sia ai profili di competenza del Servizio sanitario nazionale, sia agli interessi degli enti locali considerato il rilevante indotto economico delle attività termali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,25.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1995

79ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini.

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE REFERENTE

(1626) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE avverte che, a causa del protrarsi dei lavori del Comitato ristretto, peraltro ormai prossimi alla conclusione, il seguito dell'esame è rinviato alla seduta già convocata per il pomeriggio alle ore 15.

RINVIO DELLA RIUNIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la riunione della Sottocommissione pareri, prevista per il termine della seduta, è rinviata al termine della seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 10.

80ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Negri.

La seduta inizia alle ore 15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'ente autonomo «Esposizione Nazionale Quadriennale d'Arte» di Roma**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Rinvio dell'esame)
(L014 078, C07*, 0001*)

Il presidente BISCARDI fa presente l'esigenza, avanzata da diversi Gruppi, di rinviare l'esame della proposta di nomina in titolo, al fine di consentire maggiori approfondimenti.

La senatrice MANIERI si associa a tale richiesta.

Dopo che il sottosegretario NEGRI ha manifestato apprezzamento per l'intenzione della Commissione di valutare con attenzione la nomina del professor Adami a presidente della Quadriennale di Roma, l'esame è rinviato ad altra seduta.

*IN SEDE REFERENTE***(1626) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile scorso.

Il PRESIDENTE informa che il Comitato ristretto ha concluso i propri lavori questa mattina giungendo alla predisposizione pressochè unanime di alcuni emendamenti e dei seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1626, di conversione del decreto-legge n. 120 del 1995,

considerato che nel servizio sanitario pubblico espletato nei policlinici universitari sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi della legislazione vigente tra regioni e atenei, permane il grave disagio del personale medico, precariamente utilizzato per i compiti di assistenza pubblici in assenza di ogni definizione di stato giuridico e con inconvenienti applicativi che mettono in difficoltà le stesse amministrazioni universitarie,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti:

a) per dare certezza interpretativa alla confusa normativa vigente, ed in particolare per definire il riconoscimento della funzione di assistenza sanitaria al personale tecnico di ruolo, laureato in medicina di chirurgia e abilitato, utilizzato nelle strutture ospedaliere delle facoltà di medicina di chirurgia;

b) per istituire appositi ruoli organici del personale medico, addetto con esclusivi compiti di assistenza sanitaria al funzionamento delle strutture ospedaliere operanti per il Servizio sanitario nazionale sulla base delle convenzioni tra università e regioni».

«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1626, di conversione del decreto-legge n. 120 del 1995,

impegna il Governo:

ad inserire, nel preannunciato nuovo provvedimento d'urgenza in materia di università, le norme per la partecipazione alla terza tornata di giudizi idoneativi per professore associato riguardanti gli ex titolari di contratto quadriennale della facoltà di medicina e chirurgia e gli ex medici interni universitari».

0/1626/2/7*

IL COMITATO RISTRETTO

La relatrice MANIERI fa presente che il Comitato ristretto ha lavorato sulla linea delle indicazioni della Commissione, proponendo esclusivamente emendamenti soppressivi o migliorativi del testo in esame, senza prospettare alcuna aggiunta. Ella illustra quindi nel dettaglio le singole proposte emendative, soffermandosi in particolare su alcune di esse. Quanto all'emendamento 10.1, ella fa presente che la soluzione ivi prospettata, volta a limitare all'anno accademico 1994-1995 la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 10 relativa alle scuole di specializzazione, rappresenta una mediazione rispetto alla proposta del senatore Masullo interamente soppressiva dei commi 3 e 4 e alla esigenza manifestata dal Governo di mantenere inalterato il testo dell'articolo 10. Ella riferisce peraltro che, in sede ristretta, tutti i Gruppi - ad eccezione del senatore Merigliano a nome del Gruppo Forza Italia - si erano espressi a favore della proposta del senatore Masullo, da lei stessa condivisa. Tuttavia, in considerazione della eccezionale situazione determinatasi a seguito dell'entrata in vigore della obbligatorietà del tirocinio quale requisito per l'ammissione alle scuole di specializzazione e della mancata armonizzazione delle diverse scadenze, il Comitato ristretto ha individuato nell'emendamento 10.1 una opportuna soluzione di mediazione. Quanto poi all'emendamento 11.1, sostitutivo dell'articolo 11 - sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario per mancanza di copertura finanziaria - ella ritiene che esso valga a superare tale contrarietà dal momento che su analoga proposta emendativa, presentata nel corso di una precedente versione del decreto-legge, la Commissione bilancio aveva espresso un parere di nulla osta condizionatamente ad una modifica recepita nel testo attualmente in esame. Quanto infine all'emendamento 11.0.2, pervenuto successivamente alla conclusione dei lavori del Comitato ristretto, la relatrice fa presente che esso è di tenore identico ad una proposta dei senatori Karl Ferrari ed altri, esaminata in sede ristretta, relativamente alla quale è stato espresso un consenso di massima ma che tuttavia si è ritenuto non opportuno inserire in questa sede.

Il presidente BISCARDI, dopo aver rivolto un caloroso ringraziamento alla relatrice e ai membri del Comitato ristretto per il proficuo lavoro svolto, dà la parola al ministro SALVINI, il quale esprime il parere favorevole del Governo su tutti gli emendamenti predisposti in sede ristretta ad eccezione del 7.1 e dell'11.1, in merito ai quali egli si rimette alla Commissione.

Quanto poi agli ordini del giorno, la valutazione del Governo è favorevole allo 0/1626/1/7ª, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera b), mentre è contraria allo 0/1626/2/7ª, dal momento che la materia ivi trattata, per la sua complessità, necessiterebbe di un maggiore approfondimento.

La relatrice MANIERI ritiene che i contenuti di cui alla lettera b) dell'ordine del giorno 0/1626/1/7ª siano sostanzialmente compresi nella lettera a). È pertanto favorevole all'accoglimento di tale ordine del giorno, riformulato con la soppressione della lettera b).

Quanto poi all'ordine del giorno 0/1626/1/7ª, ella ne raccomanda l'approvazione, trattandosi di materia sulla quale la Commissione si è lungamente intrattenuta nel corso dell'esame dei precedenti decreti, manifestando in più occasioni convergenza sull'opportunità di una regolamentazione definitiva.

Il PRESIDENTE mette quindi ai voti l'ordine del giorno 0/1626/1/7ª, come riformulato, che la Commissione delibera all'unanimità di trasmettere all'Assemblea.

Con riferimento all'ordine del giorno 0/1626/2/7ª, la senatrice ALBERICI, in considerazione della richiesta di maggiore approfondimento avanzata dal Governo, propone il ritiro in questa sede ai fini di una eventuale ripresentazione in Assemblea.

Non concorda la relatrice MANIERI, per rispetto nei confronti del lavoro svolto dal Comitato ristretto.

La Commissione delibera infine a maggioranza di trasmettere all'Assemblea l'ordine del giorno 0/1626/2/7ª, previa dichiarazione di astensione della senatrice ALBERICI a nome del Gruppo Progressisti-Federativo.

Si passa alla votazione degli emendamenti, riferiti al testo del decreto-legge.

Sono separatamente posti ai voti ed accolti all'unanimità gli emendamenti 1.1 e 2.1.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 3, si passa all'articolo 4, in merito al quale il PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che, al comma 3, la parola «diritto» sia sostituita dall'altra «precedenza».

La relatrice MANIERI osserva che la Commissione non ha mai inteso rispettare tale condizione, posta dalla Commissione bilancio anche in occasione delle precedenti versioni del decreto, e che pertanto il problema sarà risolto dall'Assemblea, dove sarà necessaria una maggioranza qualificata per superare la contrarietà della 5ª Commissione.

Sono successivamente posti separatamente ai voti ed accolti all'unanimità gli emendamenti 4.1, 6.1 e 7.1.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 8 e 9, si passa all'articolo 10.

Il senatore MASULLO insiste per la votazione della propria proposta soppressiva dei commi 3 e 4 (emendamento 10.2), che in sede ristretta aveva registrato un ampio consenso.

Tale emendamento, sul quale il ministro SALVINI si rimette alla Commissione e la RELATRICE esprime parere favorevole, è posto ai voti ed accolto previa dichiarazione di voto contraria del senatore MERIGLIANO. L'emendamento 10.1 è conseguentemente dichiarato precluso.

Con separate votazioni sono poi accolti, all'unanimità, gli emendamenti 11.1 e 11.0.1.

Quanto all'emendamento 11.0.2, la RELATRICE - dopo un intervento del senatore BEVILACQUA, che pone un problema circa la sua interpretazione - ribadisce la propria proposta di accantonare la questione in questa sede, così come il Comitato ristretto ha deliberato di fare trattando l'analoga proposta emendativa dei senatori Karl Ferrari ed altri, al fine di affrontare la questione stessa nell'ambito di un diverso disegno di legge.

Conviene la Commissione; la RELATRICE dichiara pertanto di far proprio l'emendamento al fine di ritirarlo.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice Manieri di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, con le modifiche accolte.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07, 0036°)

Il PRESIDENTE propone che la prossima settimana la Commissione sia convocata nelle giornate di martedì pomeriggio e mercoledì, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, per il prosieguo dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno della settimana in corso.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1626

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «per due anni», inserire le seguenti: «non prorogabili».

1.1

IL COMITATO RISTRETTO

Art. 2.

Sopprimere il comma 4.

2.1

IL COMITATO RISTRETTO

Art. 4.

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dai competenti organi accademici costituisce per l'università giustificato motivo di recesso».

4.1

IL COMITATO RISTRETTO

Art. 6.

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «in misura non inferiore al 15 per cento».

6.1

IL COMITATO RISTRETTO

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. Per i fini di cui al comma 21 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i collegi dei revisori dei conti delle università e degli istituti di istruzione universitaria sono integrati, ove già non previsti dagli statuti delle università, da due membri, di cui uno designato dal Ministero del tesoro tra i funzionari della ragioneria generale dello Stato, e l'altro designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tra i funzionari del Ministero medesimo».

7.1

IL COMITATO RISTRETTO

Art. 10.

Sopprimere i commi 3 e 4.

10.2

MASULLO

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «Limitatamente all'anno accademico 1994-1995».

10.1

IL COMITATO RISTRETTO

Art. 11.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

1. Gli inquadramenti disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, possono avere decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero dalla data del superamento del periodo di prova per il personale assunto anche successivamente alla predetta data purchè sulle carriere previste dall'ordinamento precedente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, ed entro il 31 agosto 1992. Gli inquadramenti di cui al presente articolo possono avere luogo anche per il personale delle Università per stranieri di Perugia e di Siena statizzato ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, anche se inquadrati su posti delle nuove carriere. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, provvedono le università nell'ambito dei finanziamenti ordinari, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato».

11.1

IL COMITATO RISTRETTO

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. La laurea in scienze internazionale e diplomatiche delle facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Trieste è, a tutti gli effetti, equipollente alla laurea in scienze politiche».

11.0.1

IL COMITATO RISTRETTO

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Gli attestati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, sono equiparati, ai fini dell'iscrizione negli albi professionali, ai diplomi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341».

11.0.2

THALER AUSSERHOFER

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1995

90^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BOSCO

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Puoti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1577) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
(Rinvio del seguito dell'esame)

Poichè non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

(1582) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile scorso.

Il relatore **CARPINELLI** illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1582, di conversione del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98,

impegna il Governo

1) a interpretare il comma 2 dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 98, nel senso che le domande dovranno essere corredate dal progetto preliminare, dal preventivo di spesa, dal piano finanziario dell'infrastruttura, nonché da uno studio di impatto ambientale al fine

di permettere, nella fase di transizione dal progetto preliminare al progetto esecutivo, la valutazione di impatto ambientale, effettuata secondo le modalità previste dalla direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e da uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto;

2) a intervenire nuovamente in tempi brevi sulla materia per eliminare ogni incertezza in sede applicativa».

0/1582/1/8

ANGELONI, FALQUI, SCIVOLETTO, CARPINELLI,
FALOMI

Con il parere favorevole del Governo, l'ordine del giorno, posto in votazione, risulta accolto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore SPERONI, illustrando gli emendamenti 7.1 e 7.2, osserva che il Governo non ha mantenuto l'impegno di risolvere il problema relativo alla presenza di organi sanitari presso ogni circoscrizione aeroportuale, disattendendo sia un ordine del giorno approvato dal Senato in sede di esame del precedente decreto-legge n. 28 del 1995, sia un emendamento approvato sempre da questo ramo del Parlamento e riferito al decreto-legge n. 49 del 1995, sulle gestioni aeroportuali, successivamente reiterato senza la norma in questione ed attualmente pendente presso la Camera dei deputati.

Il senatore BACCARINI, aderendo alle osservazioni del senatore Speroni, ricorda che anche in altra occasione, in particolare in sede di reiterazione del decreto sulle gestioni aeroportuali, il Governo non ha tenuto in considerazione gli orientamenti espressi dal Parlamento nel corso dell'*iter* del provvedimento. A tale riguardo, ricorda in particolare che il Senato aveva approvato un emendamento volto a decentrare le strutture della scuola nazionale per l'assistenza al volo presso l'aeroporto di Forlì. Benchè il rappresentante del Governo si fosse pronunciato favorevolmente su questo emendamento, il Governo stesso non ha poi provveduto ad inserire tale norma in sede di reiterazione del nuovo decreto. Tra l'altro, tale vicenda ha assunto aspetti particolarmente disdicevoli per le indebite interferenze compiute da alcuni dirigenti dell'ANAV nel corso dell'approvazione del decreto sulle gestioni aeroportuali da parte dell'Assemblea del Senato, in tal modo intendendo condizionare il lavoro parlamentare. Preannuncia infine il proprio voto favorevole agli emendamenti del senatore Speroni, qualora venissero posti in votazione, pur ricordando in proposito che la Commissione aveva espresso un unanime orientamento favorevole alla rapida conversione del decreto-legge in esame.

Il senatore SCIVOLETTO ribadisce il proprio orientamento, teso a non rallentare il prosieguo dell'*iter* del provvedimento, favorendone quindi la conversione che, stante la gravità della situazione dei trasporti, appare quanto mai opportuna ed urgente. Pertanto, pur condividendo le finalità sottese agli emendamenti, che muovono peraltro dal mancato rispetto da parte del Governo di precisi impegni precedentemente assunti,

ritiene sia opportuno che il presentatore ritiri gli emendamenti 7.1 e 7.2, tenuto conto anche del fatto che altri membri della Commissione hanno rinunciato a presentare proposte di modifica, ferma restando la possibilità di proporle in sede di discussione in Assemblea, in coerenza con l'orientamento espresso dalla Commissione nella scorsa seduta. A conclusione del suo intervento, il senatore Scivoletto auspica che il Governo s'impegni a reprimere il fenomeno, presente in talune regioni del Mezzogiorno e segnalato nella scorsa seduta dal senatore Alò, del trasporto di persone a fini di caporalato in agricoltura.

Dopo una richiesta di chiarimenti da parte del senatore TERRACINI, interviene il sottosegretario PUOTI, il quale fa presente che in sede di reiterazione del decreto-legge in esame, il Governo aveva ritenuto opportuno risolvere prioritariamente i gravi problemi delle aziende di trasporto locale, il cui stato di sofferenza finanziaria rende ormai indalazionabile la definitiva conversione in legge del provvedimento.

Per quanto concerne la vicenda relativa alla reiterazione del decreto sulle gestioni aeroportuali nel testo originario, che, secondo le osservazioni dei senatori Baccharini e Scivoletto, non avrebbe tenuto conto degli orientamenti espressi dal Parlamento, il sottosegretario Puoti fa presente che in quella precisa occasione il Governo ritenne che proprio l'originaria stesura del provvedimento fosse più confacente alle esigenze sottese al provvedimento fermo restando che comunque il Parlamento nel corso dell'iter di conversione avrebbe potuto adottare soluzioni diverse.

Invita quindi il senatore Speroni a ritirare i propri emendamenti, sottolineando la necessità di convertire al più presto il decreto-legge in esame, evitando rischi di ulteriori reiterazioni, al fine di dare finalmente una risposta al problema del trasporto locale. Si dichiara comunque disponibile a farsi carico delle questioni sollevate con gli emendamenti del senatore Speroni, eventualmente introducendo una modifica al decreto-legge sulle gestioni aeroportuali.

Il relatore CARPINELLI esprime l'avviso che sarebbe opportuno favorire un'ampia delegificazione di talune materie, come quella della presenza di organi sanitari nelle circoscrizioni aeroportuali. Certo, l'intervento del legislatore si rende necessario quando il Governo non mantiene gli impegni assunti in sede parlamentare.

Pur condividendo le osservazioni del senatore Baccharini, nonchè le finalità sottese agli emendamenti presentati dal senatore Speroni, ribadisce tuttavia l'esigenza di pervenire alla rapida conversione del decreto, stante l'urgenza dei problemi da cui esso muove, coerentemente con l'orientamento espresso in precedenza dalla Commissione. A tale proposito ribadisce che alcuni membri della Commissione hanno rinunciato a presentare emendamenti, vertenti su questioni notevoli e condivisibili, proprio per non rallentare l'iter del provvedimento e per dare quindi un chiaro segnale della volontà del Parlamento di risolvere questioni che si trascinano ormai da troppo tempo. Auspica infine che il Governo assumi seriamente l'impegno di dare le opportune risposte alle questioni sollevate nel corso della discussione generale.

Il senatore SPERONI ribadisce le sue perplessità sull'operato del Governo, che ha più volte avuto occasione di introdurre la normativa re-

cata dai suoi emendamenti in decreti legge *in itinere*, ma ha sempre evitato di farlo, contraddicendo le deliberazioni del Senato. Ritiene pertanto di dover insistere nella sua richiesta di far votare gli emendamenti in questione e, in via subordinata, si dichiara disponibile a ritirarli a condizione che il rappresentante del Governo si impegni in questa sede a farli propri ed a presentarli in Assemblea.

Il sottosegretario PUOTI afferma che il Governo è disponibile a presentare gli emendamenti del senatore Speroni, ma non in questa sede, bensì a riferirli al decreto-legge sulle gestioni aeroportuali, di recente reiterato ed attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, per motivi di omogeneità della materia. Nel merito, comunque, l'emendamento 7.1, ad avviso del Governo, dovrebbe essere modificato nel senso di individuare almeno un organo sanitario per ogni circoscrizione, in luogo dei tre organi sanitari indicati dal senatore Speroni.

Il relatore CARPINELLI fa presente al senatore Speroni che le garanzie da lui chieste trovano accoglimento comunque nella disponibilità della Commissione ad introdurre la normativa recata dai suoi emendamenti nel decreto legge sulle gestioni aeroportuali, che dovrà in ogni caso essere trasmesso al Senato dall'altro ramo del Parlamento. Pertanto, si sente in grado di tranquillizzare il senatore Speroni che, ove anche il Governo non dovesse rispettare l'impegno, sarebbe comunque la Commissione ad intervenire.

Il senatore MEDURI condivide nel merito gli emendamenti del senatore Speroni, ma soprattutto sente di doversi associare alle perplessità di quest'ultimo sull'atteggiamento del Governo. Tra l'altro, a suo avviso, la natura tecnica di questo Esecutivo ne rende ancor più grave il comportamento, nel momento in cui disattende i deliberati del Parlamento.

Il sottosegretario PUOTI respinge le accuse del senatore Meduri e precisa che il Governo ha sempre accolto le indicazioni della Commissione, a meno che non ostino, ovviamente, ragioni di carattere tecnico.

Ribadisce quindi al senatore Speroni il suo impegno a presentare gli emendamenti da lui proposti, riferendoli al decreto-legge sulle gestioni aeroportuali attualmente pendente presso la Camera dei deputati e con la modifica in precedenza indicata.

Il senatore SPERONI, esprimendo fiducia verso la disponibilità della Commissione, espressa dal relatore Carpinelli, dichiara quindi di ritirare gli emendamenti 7.1 e 7.2, avvertendo che li presenterà in Assemblea solo se il Governo non avrà nel frattempo provveduto a rispettare l'impegno testè assunto dal sottosegretario Puoti, e quindi a presentarli presso l'altro ramo del Parlamento con riferimento al decreto-legge sulle gestioni aeroportuali.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Carpinelli di riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto-legge in esame, senza modifiche, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1582

al testo del decreto-legge

Art. 7.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 1995» con le seguenti: «alla data di effettiva operatività presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno tre organi sanitari autorizzati ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566».

7.1

SPERONI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «La data di effettiva operatività degli organi sanitari autorizzati ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, è comunicata con apposito avviso pubblicato, a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione, nella Gazzetta Ufficiale».

7.2

SPERONI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1995

75ª Seduta

Presidenza del Presidente

FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SU TALUNI URGENTI PROBLEMI DEL SETTORE AGRICOLO
(A007 000, C09ª, 0041ª)

Il senatore ORLANDO richiama l'attenzione della Commissione sul problema dei passi carrabili d'accesso ai fondi rustici e sulle relative scadenze nel mese di giugno. Chiede che il Governo intervenga per un differimento dei termini e definisca in modo chiaro la normativa circa l'obbligo di pagamento.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO assicura il proprio intervento, rilevando come uno degli aspetti principali riguardi l'ampiezza dei passi carrabili in questione.

Il presidente FERRARI rileva che c'è anche il problema della scadenza relativa alla regolarizzazione dei pozzi ed agli eccessivi oneri.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO osserva che per quest'ultima materia è stato approvato un documento della Commissione ambiente, il quale, però, non ha avuto finora alcun seguito.

Il senatore ROBUSTI prospetta l'opportunità che il Presidente della Commissione chieda alla Presidenza del Senato l'assegnazione delle materie concernenti le questioni dei pozzi e dei passi carrabili per consentire l'esame di una risoluzione: concorda il PRESIDENTE.

Il senatore NATALI chiede che siano rispettate le esigenze dell'agricoltura, evitando che questo settore venga continuamente tassato.

ESAME DI MATERIE DI COMPETENZA

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sui problemi connessi all'attuazione della legge 24 febbraio 1995, n. 46, per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria

(Esame e rinvio)
(R050 001, C09, 0002*)

Il relatore **ROBUSTI** illustra, dandone lettura, la proposta di relazione in titolo (il cui testo è riportato in allegato al resoconto).

Si apre quindi il dibattito.

Il presidente **FERRARI** rileva come gli importanti e «pungenti» argomenti sostenuti nella relazione meritino una pausa di riflessione; sottolinea che egli stesso vive in una regione in cui ai produttori sono state tolte quote di produzione **B** e fa osservare come la legge n. 46 del 24 febbraio 1995 sia stata approvata da tutti i Gruppi. Evidenziato poi che le zone svantaggiate esistono anche in Lombardia, nota che si tratta di problemi dell'economia zootecnica di tutto il Paese, e non di alcune regioni, da risolvere con senso di equità e di giustizia.

Per quanto riguarda le perplessità suscitate dalla circolare in questione, egli ribadisce la necessità di rivedere tale atto, che deve rispettare la volontà sovrana espressa dal Parlamento.

Conclude ricordando che la scadenza relativa alla quota **B** non è una novità, essendo prevista dalla legge 26 novembre 1992, n. 468.

Il senatore **BORGIA** sottolinea anzitutto come la linea espressa dalla relazione del senatore **Robusti**, nella quale viene sindacato l'atteggiamento del Governo, sia da condividere.

Evidenziato poi l'imbarazzo di fronte alla situazione creata da un Governo che si definisce tecnico, l'oratore riafferma la piena sovranità della Commissione e del Parlamento nell'esercizio dell'attività legislativa, della quale non sono ammissibili interpretazioni unilaterali.

Riservandosi di entrare successivamente nel merito dei singoli aspetti della questione, il senatore **Borgia** conclude ribadendo che il Governo, proprio per la sua natura tecnica, avrebbe dovuto essere più cauto.

Il senatore **CUSIMANO** assicura che leggerà con la necessaria attenzione sia la relazione, sia la circolare ministeriale; dopodiché esprimerà le proprie valutazioni.

Il senatore **BORRONI** osserva che, se si fosse trattato della sola parte conclusiva della relazione, si sarebbe potuto procedere oggi stesso alla approvazione. Dovendosi esaminare anche tutta la parte esplicativa, concorda sull'opportunità di rinviare per un adeguato approfondimento ed eventuali correzioni.

Il senatore **BUCCI** considera corretto dare il tempo necessario per riflettere. Occorre, peraltro - egli aggiunge - verificare la compatibilità dell'autocertificazione con la normativa comunitaria.

Il relatore **ROBUSTI** sottolinea che il Governo si è sempre opposto all'autocertificazione appigliandosi ai regolamenti comunitari. Il Ministro, egli aggiunge, ha preannunciato interventi della Comunità che poi non si sono verificati, e non si è premurato di fare conoscere, come gli è stato chiesto, quali specifici atti la Comunità - a suo dire - avrebbe avuto intenzione di compiere. Lo stesso Ministro ha parlato di autocertificazioni improprie provenienti in particolare dal Sud. A quest'ultimo riguardo egli ritiene inaccettabile partire dal presupposto che ciascuno agisca in malafede; si tratta di attivare tutti gli strumenti di controllo necessari ad assicurare che nessuno faccia il furbo.

Il principio da applicare è quello di dare al produttore, con l'autocertificazione, uno strumento di responsabilizzazione, anche sul piano penale.

Seguono brevi interventi del presidente **FERRARI** (occorre utilizzare correttamente i finanziamenti per i controlli), e dei senatori **BUCCI** (chiede che si faccia chiarezza e si verifichi se la normativa nazionale sia compatibile con quella comunitaria) e **NATALI** (ritiene che la relazione del senatore **Robusti** vada presa nella massima considerazione).

Il sottosegretario **PRESTAMBURGO** si dice favorevole ad una pausa di riflessione sulla proposta di relazione, di cui apprezza gli aspetti giuridici ed evidenzia che il punto nodale è rappresentato dalla libertà di impresa che il sistema attuale sacrifica.

Il relatore **ROBUSTI** rileva come, curiosamente, il Ministro abbia sottoscritto la circolare in questione quale atto dell'EIMA.

Dopo un breve intervento del senatore **ORLANDO** sull'ordine dei lavori e quindi il seguito del dibattito è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
(R029 000, C09ª, 0025ª)

Il presidente **FERRARI** avverte che al termine della seduta si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per il calendario dei lavori della Commissione della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 16,25.

MATERIE DI COMPETENZA

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sui problemi connessi all'attuazione della legge 24 febbraio 1995, n. 46, per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria

del relatore ROBUSTI

Con riferimento alla legge 24 febbraio 1995, n. 46, sulla «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria», l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo ha emanato con lettera protocollo 2630/b, in indirizzo agli assessorati competenti delle Regioni e Province autonome ed alle organizzazioni di categoria, una propria circolare (31 marzo 1995, n. 4) per l'avvertita necessità di «fornire alle Amministrazioni e agli operatori interessati alcuni chiarimenti ed indicazioni».

Al contrario, costituisce un principio pacificamente affermato in giurisprudenza quello secondo cui «le circolari sono atti interni della pubblica Amministrazione destinati ad indirizzare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori» (cfr. Cass. 10 novembre 1971, n. 3186) e, in quanto tali, sono «idonee ad apportare direttamente vincoli o vantaggi a terzi o a disciplinare i rapporti con l'amministrazione qualora non siano riprodotte e recepite in atti amministrativi emanati a tal fine (Cons. di Stato, ad. plen., 30 novembre 1979, n. 25).

Il modo, i tempi, i riferimenti a rapporti diversi tendono a far apparire nella sostanza questo documento come un atto vincolante per le parti nel palese tentativo di indirizzare, da parte dell'apparato burocratico e in modo artificioso, l'applicazione e l'interpretazione del disposto legislativo.

Pertanto, appare sicuramente fermo l'orientamento volto ad affermare che la circolare non possa costituire «fonte» di diritti ovvero di pregiudizi per i terzi estranei alla pubblica Amministrazione (cfr.: Cass. 5 giugno 1971, n. 1674; Cass. 13 luglio 1973, n. 2123; Cons. di Stato, sez. VI, 29 settembre 1982, n. 442; Cass. 25 marzo 1983, n. 2092).

In particolare, con riguardo alle circolari attuative delle disposizioni comunitarie, si esclude che possano avere natura normativa regolamentare o valore giuridico cogente, tanto che la eventuale violazione non risulta avere alcun rilievo al fine della verifica della legittimità del provvedimento che esse sottendono (cfr.: T.A.R., Emilia Romagna, 2 ottobre 1985, n. 380) e neppure sono in grado di spiegare alcun effetto giuridico

nei confronti di soggetti estranei alla pubblica Amministrazione (cfr.: T.A.R., Toscana, 3 luglio 1987, n. 525).

La richiamata circolare dell'EIMA formula criteri anche in difformità alle previsioni della legge n. 46 del 1995, con caratteri immediatamente precettivi nei diretti confronti di acquirenti e produttori lattiero-caseari e risulta manifestamente viziata di legittimità.

Uno dei soggetti essenziali alla attuazione della regolamentazione comunitaria nel tempo succedutasi, in relazione alla produzione lattiera, è la Regione. Già delegata a compiti specifici e rilevanti, la amministrazione regionale ha nei fatti spesso disatteso tale compito. Ciò non può nel diritto e nel fatto giustificare il contenuto della circolare EIMA in questione.

Infatti, si ritiene assolutamente necessario il ricorso allo strumento legislativo per l'eventuale imposizione di vincoli alla potestà legislativa delle Regioni che hanno una specifica competenza sulla materia (come, ad esempio, per quanto riguarda il procedimento di pubblicazione del bollettino).

Non da ultimo va considerato l'effetto dirompente che la circolare attiva sui produttori lattiero-caseari, primi e spesso unici destinatari dei provvedimenti legislativi, in quanto nella sostanza destinatari di un vincolo produttivo dimostratosi estremamente coercitivo della libertà d'impresa.

Bisogna quindi non sottovalutare che le previsioni della circolare richiamata, in quanto incidono profondamente sulla libertà di iniziativa economica dei produttori lattiero-caseari come suddetto, finiscono con il provocare una sicura interferenza con l'ambito di applicazione, coperto da riserva di legge, dell'articolo 41 della Costituzione.

Recenti polemiche di stampa, azioni legali tese a preconstituire artificiosi riferimenti, interrogazioni parlamentari, hanno fatto riferimento all'autocertificazione introdotta con l'articolo 2-bis della legge in oggetto. Dall'analisi degli atti parlamentari risulta evidente che lo strumento dell'autocertificazione (normato da una legge preesistente) è voluto consciamente dal legislatore come strumento nelle mani del produttore quale garanzia e protezione, verso l'amministrazione, che nei fatti ha ripetutamente dimostrato di non essere sempre in grado di garantire pari diritti laddove l'imposizione delle quote di produzione impone pari doveri.

In modo «singolare» la circolare dell'EIMA interviene - con le più gravi conseguenze sul piano della legittimità della gerarchia delle fonti - a stravolgere il procedimento stabilito dalla legge per l'applicazione del meccanismo di autocertificazione.

In particolare, si sostiene che la facoltà riconosciuta dall'articolo 2-bis della citata legge n. 46 a ciascun produttore di valersi della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (cosiddetta autocertificazione) per dichiarare l'esistenza e la consistenza della produzione (e non della sola quota) lattiera, debba individuarsi limitatamente alle fattispecie in cui esista un «contenzioso» aperto dal produttore stesso nei confronti

dell'EIMA, mediante una forma rituale di impugnazione, restando, invece, escluse le richieste di riesame ed altri atti aventi uguale funzione di reclamo in quanto non trovano fondamento in disposizioni di legge.

Pare «curiosa» questa limitazione laddove nei fatti dal 1992 (emanazione della legge n. 468 del 1992) la stessa EIMA, a fronte di atti amministrativi ordinari identificati in ricorsi ordinari, ricorsi cumulativi di associazioni di prodotto e semplici reclami scritti o verbali, ha modificato l'entità delle quote assegnate soprattutto e prevalentemente in aumento rispetto al pregresso.

L'accennata esclusione di rimedi (peraltro limitata al solo aspetto dell'autocertificazione e non a tutti i ricorsi tendenti all'evidenziare errori o omissioni dal bollettino) che possono contribuire al ripristino della violazione della posizione del produttore appare in chiaro contrasto con il disposto della norma citata che, espressamente, fonda la facoltà di «autocertificazione» della produzione sul presupposto alternativamente ricorrente dell'apertura di un contenzioso (mediante la proposizione di una impugnativa) o della pendenza di un procedimento (mediante proposizione di un'istanza di riesame) per l'accertamento definitivo della posizione individuale.

Infatti, quella giurisdizionale (ordinaria o amministrativa) non è l'unica sede per il riconoscimento e la soddisfazione della pretesa del produttore di accertare la corrispondenza della produzione effettiva rispetto alla formale attribuzione del «titolo» riconducibile alla pubblicazione della quota nel bollettino.

Accanto al ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale, l'esperimento dei ricorsi amministrativi (gerarchico, in opposizione, al Capo dello Stato) tipicamente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 integra un vero e proprio contraddittorio tendente al ripristino della situazione giuridica presuntivamente lesa da un provvedimento dell'EIMA (bollettino) a fronte del danno economico del pagamento del prelievo supplementare.

La soluzione della questione inerente alla titolarità della quota e alla consistenza di essa risulta, inoltre, già disciplinata in precedenti circolari dell'Ente in vista della semplificazione dell'«accertamento» della posizione dei singoli produttori soggetti al riesame in seguito all'effettuazione dei controlli mediante la presentazione di idonee richieste o reclami.

La genericità della formula volutamente usata dalla norma dovrebbe, con sufficiente fondamento, consentire la riconduzione di tali istanze nell'ambito del «contenzioso» per la chiara intenzione del legislatore di intendere, con tale locuzione il sistema complessivo delle controversie e degli strumenti di giustizia azionabili contro l'EIMA, ogni volta che l'ordinamento metta in condizione il soggetto di valersi di un «congegno» di difesa.

Sotto questo profilo si manifesta perciò illegittima l'affermazione, contenuta nella circolare, della esclusione di alcune categorie di atti di

opposizione in quanto non aventi fondamento nella legge, considerando che il principio del contenzioso - a seguito della ridefinizione delle controversie di diritto pubblico tra Stato e cittadini a partire dalla legge n. 2284 del 1865 - non possa limitarsi alle forme di tutela giurisdizionale del processo e dei ricorsi «impugnativi», dovendo ammettersi il riesame dell'atto della pubblica Amministrazione provocato dalla domanda dell'interessato secondo la disciplina vigente in materia.

Vale la pena di sottolineare, comunque, che tra gli atti che possono integrare una fattispecie tipica di «opposizione» secondo il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, debbano ricomprendersi anche quelli riconosciuti suscettibili di procedimento di riesame da parte della medesima autorità che ha già adottato il provvedimento che si assume lesivo, oltre che in base alle previsioni della legge anche degli atti amministrativi non normativi, come le circolari (cfr.: Cons. di Stato, sez. IV, 25 marzo 1953, n. 312).

A prescindere dalla esattezza delle considerazioni svolte bisogna, tuttavia, evidenziare come sia la previsione alternativa, contenuta nell'articolo 2-bis della citata legge n. 46, di ammettere ciascun produttore a far ricorso all'«autocertificazione» della produzione «nelle more dell'accertamento definitivo» della propria posizione individuale, che porta a riconoscere l'utilità della richiesta di riesame presentata all'EIMA in osservanza ad apposite disposizioni emanate dallo stesso Ente.

Ove pure si volesse limitare il significato della prima parte della norma citata «alle sole forme rituali di impugnazione» resta, infatti, difficile escludere che nella seconda parte della stessa sia contenuto un riferimento generale all'insieme degli istituti di protezione del privato nei confronti dell'EIMA sempre che sia in corso un procedimento amministrativo non concluso.

Annesso alla circolare n. 4 EIMA sono riprodotti i moduli da utilizzare per applicare l'articolo 2-bis (autocertificazione). Tali moduli oltre a rilevare il dato produttivo attinente all'autocertificazione, impone in modo improprio la dichiarazione di dati non congruenti.

Tali dati sono afferenti all'indicazione del quantitativo consegnato o venduto dal produttore in relazione a specifici periodi lattieri, all'identificazione dell'acquirente o della associazione dei produttori di appartenenza e, finanche, con l'introduzione di un nuovo elemento «presupposto» e «condizionante» la facoltà di ciascun interessato di valersi dell'autocertificazione a motivo di aver proposto a suo tempo una rituale impugnazione di cui occorre allegare copia.

In tal modo, però, viene aggiunto un vincolo direttamente cogente per il produttore al di là dell'efficacia riconosciuta alla circolare amministrativa, con la conseguenza di dichiarare la «irricevibilità» dell'autocertificazione non contenente la serie degli elementi segnalati o non corredata da copia della impugnazione, contro la stessa previsione della legge che si è limitata a richiamare la disciplina puntuale (dell'articolo 4) della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non pare comunque corretto che solo i produttori che si avvalgono dell'autocertificazione debbano sottostare alla dichiarazione di dati altrimenti non richiesti e peraltro incompleti non risultando evidente il quantitativo utilizzato per la compensazione.

Estremamente grave appare il tentativo di rendere inefficace l'articolo 2 bis allorquando utilizzando in modo arbitrario un verbo si tenta di stravolgere l'intenzione del legislatore.

Infatti assolutamente illegittima per violazione e falsa applicazione della legge appare, d'altra parte, l'affermazione che «in presenza di una autocertificazione del produttore, l'acquirente non è obbligato ad acquisire la medesima ed a considerarla operante ai fini degli obblighi prescritti dal regime delle quote latte».

L'articolo 2-bis citato prevede, infatti, la facoltà del produttore di comprovare la sussistenza della «quota» in base alla conoscenza dei dati obiettivi della produzione e delle altre circostanze che possono averne condizionato il livello, ma una volta che abbia fatto ricorso a tale strumento per soddisfare l'esigenza della corretta imputazione del prelievo supplementare, resta escluso che l'acquirente possa considerarsi non obbligato a ricevere la dichiarazione.

Non potrebbe, oltre tutto, la circolare stabilire la irrilevanza del procedimento di autocertificazione previsto nell'interesse di una categoria di soggetti qualificati (i produttori lattiero-caseari) attraverso il riconoscimento della possibilità dei soggetti controinteressati (acquirenti) di tenere un comportamento attivo e concreto al fine di annullare gli effetti giuridicamente rilevanti che conseguono all'applicazione del disposto di legge salvo configurare una grave limitazione della libertà di iniziativa economica privata che non può certamente essere disposta con atto amministrativo.

Al fine di impedire la validità di atti amministrativi cumulativi delle APL (fino ad ora considerati efficaci per modificare la assegnazione di «quote» più semplici per la applicazione dell'autocertificazione) l'EIMA ha giocato di inventarsi interpretazioni fantasiose.

Del tutto disinvolta infatti risulta la determinazione del bollettino come la «raccolta» dell'insieme di provvedimenti di assegnazione a ciascun produttore della propria quota latte.

Anzi tutto, si contesta la riunione di un unico atto (*recte*: bollettino) della serie di provvedimenti di assegnazione della quota destinati a conservare la propria autonomia e a non legare la propria sorte agli altri in maniera che l'impugnativa non potrebbe riguardare altrimenti che l'attribuzione individuale senza alcuna conseguenza sul piano di efficacia della decisione nei confronti degli altri atti formanti il bollettino quanto, poi, sia stabilita la conoscenza del contenuto di ogni singolo provvedimento non mediante una puntuale comunicazione di carattere ricettivo al singolo produttore bensì con il deposito del bollettino avente efficacia immediata verso la pluralità dei produttori dei quali si presume la relativa conoscenza.

Sembra, infatti, che il bollettino nel provvedere unitariamente alla determinazione del quantitativo complessivo spettante allo Stato abbia natura di atto «collettivo» riguardante la generalità dei produttori a cui viene singolarmente attribuita la relativa quota - con un procedimento reso noto mediante la pubblicazione - evidenziando che qualsiasi vizio della posizione del singolo produttore inficia l'atto nella sua unità.

Facendo un esame più complessivo del provvedimento si devono inoltre rilevare tutta una serie di incongruenze che possano sottinten-

dere o la volontà di modificare il senso di un provvedimento legislativo o la dimostrazione di incompetenza.

Infatti non si comprende il testo della circolare laddove nella sostanza impone agli acquirenti di acquisire una fideiussione dai soli che hanno utilizzato l'articolo 2-bis e non per tutti i produttori e comunque ignorando che il prelievo si applica dopo e non prima della compensazione come prassi e norma hanno consolidato. La circolare entra in contraddizione con se stessa laddove prima stabilisce che l'autocertificazione non è finalizzata alla quota ma alla sola produzione e poi nella richiesta dei documenti impone l'indicazione di dati atti a rilevare la quota stessa.

Pare infatti strano che l'Ente non abbia già a disposizione tali dati e comunque risulta incomprensibile come l'Ente esiga, nell'azione di un contenzioso, che controparte sia vincolata a certificare i dati della «quota» di cui controparte è il destinatario e non il responsabile. Si osserva inoltre che i termini della pubblicazione della circolare sono successivi alle scadenze indicate nella legge in oggetto, nonchè alla data odierna la stessa non risultava disponibile presso le sedi provinciali degli assessorati agricoltura regionali.

Per quanto attiene ai piani di sviluppo, si ritiene non corretto far riferimento al dato di produzione annuale di kg 4537 che si presume il dato medio nazionale di produzione; infatti il piano di miglioramento per sua funzione è finalizzato alla ottimizzazione della produzione per singola azienda e strutturato sulla capacità di produrre un reddito sufficiente per una struttura aziendale data e collocata in un preciso territorio.

All'atto della definizione del piano la produzione di riferimento non poteva certo essere quella nazionale in quanto, se così fosse stato, si sarebbero dovuti incrementare il numero dei capi presenti per raggiungere l'obiettivo minimo di convenienza economica.

Inoltre lo Stato da anni spende centinaia di milioni di lire per sostenere l'attività delle APA (Associazioni Provinciali Allevatori) che per corrispondere ai finanziamenti dati, effettuano un costante monitoraggio della produzione sia quantitativa che qualitativa con pubblicazione delle medie di produzione per stalla e per provincia. Tali dati inoltre sono utilizzati per interventi di sostegno da parte dello Stato in applicazione di numerose altre disposizioni.

Pare allora congruo definire come dato la media provinciale indicata all'atto della presentazione del piano medesimo.

Pare oltremodo strano che l'Ente di solito attento al contenuto dei regolamenti CEE abbia potuto interpretare la indicazione del reg. CEE 3950 laddove all'articolo 1 cita «... un prelievo supplementare a carico dei produttori di latte ... che superano un quantitativo da determinare» con la frase «al versamento di un prelievo su ogni quantità consegnata eccedente il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun produttore».

L'organo tecnico preposto non ha tenuto conto dell'indicazione dell'articolo 4 del reg. CEE 3950 che definisce nella sostanza il quantitativo a disposizione di ogni produttore.

Considerato che la pubblicazione della circolare EIMA n. 4 relativa alla legge n. 46 del 24 febbraio 1995 appare un palese tentativo di modificare il disposto legislativo con argomentazioni palesemente contrastanti, per quanto precede si ritiene necessario impegnare il Governo:

a far predisporre una nuova versione della circolare n. 4 assicurandosi che l'Ente si uniformi al provvedimento legislativo;

a predisporre tutti gli atti idonei ad una corretta applicazione della legge n. 46 del 1995, nello spirito indicato dal legislatore;

a dare comunque valore non vincolante alla circolare dell'EIMA in quanto strumento funzionale e non legislativo;

a ritenere validi ai fini della applicazione dell'articolo 2-bis della predetta legge n. 46, i ricorsi amministrativi singoli o cumulativi considerati sino ad ora per la correzione del bollettino;

a comunicare all'AISS una diversa interpretazione rispetto a quanto riportato nella circolare n. 4 al fine di garantire al produttore il rispetto del diritto all'autocertificazione;

ad un atteggiamento più disponibile rispetto alle indicazioni del legislatore.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 3 MAGGIO 1995

137ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10ª, 0032ª)

I senatori LADU e PREVOSTO sottolineano la particolare utilità di esaminare la difficile situazione in cui versa la Cartiera di Arbatax, tenuto conto dei gravi riflessi occupazionali e del problematico andamento del settore cartario: a tal fine chiedono di integrare il programma di audizioni previsto dall'indagine conoscitiva sulla liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, facendo intervenire i rappresentanti dei sindacati di categoria e dei dirigenti della predetta cartiera, nonché i commissari straordinari e il Ministro dell'industria.

Conviene unanime la Commissione.

I senatori TURINI, FERRARI Karl e PERIN, successivamente, suggeriscono di acquisire ulteriori dati sulla gestione del settore cartario, prendendo in esame anche gli aspetti relativi alla forestazione, al recupero e al riciclaggio della carta.

IN SEDE CONSULTIVA

(1644) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore PREVOSTO osservando che l'articolo 7 dispone il trasferimento del pacchetto azionario del soppresso Ente autonomo gestione aziende termali - EAGAT al Ministero

del tesoro. I commi 3 e 4, in particolare, disciplinano le procedure di liquidazione dell'EAGAT e le modalità di sistemazione del personale. Talune perplessità, in proposito, desta il comma 2, soprattutto per ciò che attiene alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, che ha introdotto un diritto di prelazione a favore degli enti territoriali, esercitabile entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta di acquisto. A suo avviso, tale possibilità potrebbe rimanere di fatto inapplicabile nei confronti degli enti locali, in quanto le condizioni economico-finanziarie di molti comuni potrebbero non consentire una paritaria concorrenza con soggetti privati, rischiando così di rendere solo nominale il suddetto diritto.

Il senatore WILDE condivide le perplessità espresse dal relatore; propone, quindi, di suggerire alla Commissione di merito l'introduzione di idonei termini di pagamento, molto dilazionati nel tempo, anche al fine di evitare la formazione di monopoli privati.

I senatori TURINI e PONTONE concordano con la necessità di garantire agli enti locali la possibilità di acquisire le strutture termali presenti nel proprio territorio, a condizioni di parità con i soggetti privati.

Il sottosegretario ZANETTI concorda con le osservazioni emerse nel corso del dibattito e si dichiara favorevole alla proposta di inserire condizioni di pagamento che tengano conto anche degli interessi maturati.

Il presidente CARPI propone di conferire al relatore il mandato di redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1478) COVIELLO ed altri. - Integrazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: ripristino delle aliquote dovute alle regioni meridionali per la concessione di coltivazioni petrolifere

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PAPPALARDO il quale fa innanzitutto presente che il disegno di legge in titolo si propone un'integrazione della legge 9 gennaio 1991, n. 9, riguardante l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale, disponendo il ripristino delle aliquote dovute alle regioni meridionali per la concessione di coltivazioni petrolifere. A suo avviso il testo - che illustra analiticamente - presenta taluni problemi di coordinamento con lo stesso articolo 26 della legge n. 9 del 1991, di cui si propone la modifica: è necessario, infatti, fissare un nuovo termine di decorrenza delle aliquote dovute in quanto sarebbe inopportuno prevedere la retroattività delle fattispecie disciplinate nel disegno di legge in titolo.

Si apre il dibattito.

Il senatore LADU conviene con le osservazioni formulate dal relatore circa la necessità di eliminare talune incongruenze presenti nel testo.

Il presidente CARPI, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il dibattito.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

138^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
CARPI*

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Pierluigi CIOCCA, vice direttore generale della Banca d'Italia, accompagnato dal dottor Francesco FRASCA.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, C10^a, 0017^a)

Il presidente CARPI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva in materia di vigilanza sulle assicurazioni: audizione del dottor Pierluigi Ciocca, vice direttore generale della Banca d'Italia

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C10^a, 0005^a)

Si riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 27 aprile.

Dopo che il presidente CARPI ha rivolto un breve indirizzo di saluto, prende la parola il dottor CIOCCA il quale fa innanzitutto presente l'importanza, per il sistema economico nazionale, di prevedere forme di previdenza integrativa complementare che, senza squilibrare i conti pubblici, costituiscano un sensibile volano di sviluppo del mercato finanziario. La correlazione tra minore previdenza pubblica e la previdenza integrativa non è, in realtà, necessitata; tuttavia, poichè nei paesi industrializzati il risparmio gestito, e i fondi pensione in particolare, sono destinati a un rilievo crescente, non si può non cogliere i segnali provenienti in tal senso dal sistema. Dopo aver preso brevemente in esame l'esperienza di altri paesi ed aver evidenziato come, nei fatti, sia pressochè impossibile l'univoca individuazione del sistema previdenziale integrativo ideale, fa presente come esso richieda soprattutto un contesto normativo chiaro ed elevata professionalità tecnica, nonchè adeguate condizioni macroeconomiche. Quanto alle relazioni intercorrenti fra i fondi pensione e lo sviluppo dei mercati, osserva che le privatizzazioni configurano un circolo virtuoso tra fondi pensione, mercato azionario, risanamento della finanza pubblica e riduzione dei tassi d'interesse: indispensabile, a tale riguardo, è il riconoscimento ai fondi pensione del carattere di intermediari con orizzonti temporali assai ampi. Ai fondi pensione, tuttavia, non sono consentiti impegni diretti di natura assicurativa, l'assunzione o la concessione di prestiti nè, di norma, la gestione diretta delle risorse; in ogni caso, essi devono prevedere, nei propri statuti, i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti.

Quanto alla questione della vigilanza, essa è affidata all'apposita Commissione istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale: poichè i vari intermediari sono già soggetti a specifici controlli ad opera della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'ISVAP, si configura così un controllo di secondo grado anche sulla gestione delle risorse dei fondi pensionistici. Si auspica, pertanto, che i fondi pensione possano svolgere una funzione di indirizzo sugli investimenti che dovrebbe incentrarsi esclusivamente nel momento della scelta del gestore e in quello della definizione delle convenzioni, onde evitare rischi di corporativismo e l'insorgere di conflitti di interessi. È opportuno, altresì, estendere le attuali forme di collaborazione ai fini di un efficace coordinamento tra la vigilanza effettuata direttamente sui fondi e quella sugli intermediari finanziari.

Riguardo ai profili fiscali della previdenza complementare, il dottor Ciocca fa notare come il sistema dei fondi pensione si basi sulla diversa utilizzazione degli accantonamenti annuali per il trattamento di fine rapporto e sugli ulteriori contributi, fiscalmente agevolati, versati ai fondi; qualora si intenda ottenere un maggiore utilizzo di tali accantonamenti occorre considerare i profitti delle imprese, in questo momento elevati, e la loro variabilità nel tempo, tenendo presente che l'agevolazione fiscale può produrre effetti negativi sul bilancio dello Stato.

Per consentire una adeguata integrazione della pensione pubblica occorre che il rendimento reale del risparmio investito nella previdenza integrativa si mantenga al di sopra della crescita dei salari reali. Quanto, poi, ai soggetti cui affidare la gestione delle risorse dei fondi, ricorda come, conformemente agli indirizzi comunitari, essa spetti ai soggetti abilitati all'intermediazione finanziaria, oltre che alle imprese di assicu-

razione: ciascun gestore, sia esso finanziario o assicurativo, può onorare i suoi impegni solo con le proprie disponibilità patrimoniali. A suo avviso, inoltre, tali intermediari devono poter competere tra loro e, sotto il profilo economico, possono assumere l'impegno di garantire ai fondi pensione un risultato prefissato, soprattutto se il loro patrimonio risulta adeguato. L'erogazione di rendite vitalizie, poi, è attualmente riservata dalla normativa comunitaria alle imprese di assicurazione a ciò autorizzate; tuttavia, la delicata questione dei soggetti abilitati a gestire i fondi pensione, nelle varie modalità tecniche che potranno essere esperite, va esaminata nel quadro dell'apertura dell'ordinamento a reciproci rapporti di partecipazione e di controllo tra banche e assicurazioni. Infine, per ciò che attiene alla ripartizione dei rischi, la diversificazione del portafoglio da parte dei gestori potrà consentire di farvi adeguatamente fronte: essa, peraltro, implica che gli investimenti non vengano condizionati dall'esterno e non siano privilegiati per particolari categorie di attività finanziarie, senza altresì precludere gli impieghi all'estero o in valuta.

Il presidente CARPI ringrazia il dottor Ciocca per i rilevanti elementi di approfondimento forniti alla Commissione e lo congeda. Stante l'imminente inizio dei lavori delle Commissioni riunite 7ª e 10ª, quindi, propone di proseguire l'audizione nella seduta di mercoledì 10 maggio 1995, alle ore 15.

La Commissione conviene e il seguito dell'indagine viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1995

102ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Grassi e il sottosegretario di Stato per le finanze Caleffi.

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE REFERENTE

(203) BETTONI BRANDANI ed altri: Mutualità volontaria integrativa
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 5 aprile 1995.

Il Presidente SMURAGLIA da conto del parere negativo espresso dalla Commissione Sanità sul provvedimento in esame. Propone quindi di spostare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di mercoledì 10 maggio 1995.

La Commissione concorda.

Interviene quindi, in sede di replica, il sottosegretario CALEFFI che esprime sul provvedimento un parere contrario, almeno per quanto riguarda la parte fiscale e non soltanto per una questione di gettito. Sottolinea comunque l'opportunità di elaborare una norma specifica relativa alle agevolazioni fiscali e una più precisa specificazione dei soggetti che potranno usufruirne. Le norme di ordine fiscale richiamate nel provvedimento, infatti, sembrano non rispondere ad una precisa logica. Consegna infine al Presidente un documento contenente osservazioni più dettagliate sugli argomenti testè segnalati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1030) PREIONI: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 14 febbraio 1995.

Il sottosegretario GRASSI si dichiara contraria ad un intervento legislativo sulla materia, ritenendo che debba essere rispettata l'autonomia di gestione della Cassa anche in relazione alla valutazione della *compatibilità economica di ogni specifico intervento pensionistico* di sua competenza con l'equilibrio del suo bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562) DANIELE GALDI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(131) SALVATO ed altri: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione e di cumulo dei redditi a fini previdenziali

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il Presidente SMURAGLIA informa che la Commissione Bilancio ha espresso il richiesto parere sugli emendamenti di copertura presentati ai disegni di legge.

Il relatore, senatore CARNOVALI, chiede di rinviare l'esame ulteriore del provvedimento per avere la possibilità di adempiere adeguatamente a quanto indicato dalla Commissione Bilancio ai fini di una copertura globale.

La commissione concorda. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1995

72^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
MANARA*indi del Presidente*
ALBERTI CASELLATI

Intervengono il ministro per la sanità Guzzanti, nonché il sottosegretario alla sanità Condorelli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1584) Conversione in legge del decreto-legge 1^o aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile 1995.

Dopo che il presidente MANARA ha ricordato che nella seduta precedente è stata svolta la relazione ed ha avuto inizio la discussione generale, ha la parola il senatore MARTELLI, il quale, soffermandosi sull'articolo 1 del decreto in esame, osserva che, se le regioni avessero dato piena attuazione al complesso delle leggi vigenti in materia di contenimento della spesa sanitaria, non si sarebbero determinati i rilevanti disavanzi attuali, sintomatici di una inadeguata gestione da parte delle regioni. Dopo aver sottolineato come le risorse trasferite siano comunque insufficienti a colmare i ben più ampi deficit dei bilanci regionali, si sofferma sull'articolo 2, rilevando come sarebbe stato meglio spezzare il circolo vizioso prodottosi tra disavanzi regionali e l'esigenza di sempre nuovi interventi statali, chiudendo una volta per tutte tale partita. Rilevato quindi, con riferimento all'articolo 3, che sembra sussistere una differenza di trattamento fra le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si sofferma sull'articolo 4, disposizione che andrebbe, a suo avviso, soppressa, in quanto i pazienti possono correre il rischio di essere assistiti da medici sconosciuti, laddove, viceversa, sarebbe opportuno che anche in Italia, come all'estero, i medici di base si associassero per garantire una continuità nel servizio.

Soffermandosi sull'articolo 5, osserva che andrebbero fissate alcune regole di base (emerse già dalle prime risultanze dell'attività della Commissione di inchiesta sulle strutture sanitarie) relativamente all'opportunità di bandire le gare di appalto solo quando siano disponibili tutti i fondi necessari e all'esigenza di non ricorrere al meccanismo del ribasso, privilegiando eventualmente i progetti «chiavi in mano»; cita, al riguardo, alcuni casi di progetti di edilizia sanitaria della regione Lazio ancora non completati; si dichiara infine contrario all'articolo 8 del decreto.

Il senatore CARELLA, soffermandosi preliminarmente sull'articolo 8, osserva che tale disposizione consente il conferimento dell'incarico di direttore sanitario a direttori sanitari ospedalieri di ruolo, ma esclude i dirigenti sanitari apicali di ruolo dell'area di igiene e sanità pubblica, mentre lo stesso decreto legislativo n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, aveva fatte salve tali specifiche idoneità. Inoltre, il decreto in esame non fa espresso riferimento alla carenza nelle piante organiche di personale apicale, che dovrebbe costituire la condizione per l'esercizio di discrezionalità nel successivo conferimento degli incarichi.

Quanto all'articolo 4, in materia di guardia medica, ritiene la disposizione sostanzialmente contraddittoria, in quanto non risulta chiaro se si intenda realizzare una revisione dell'impostazione contenuta nel citato decreto n. 502, come modificato dal citato decreto n. 517 (che aveva demandato tali funzioni ai medici di base), disposizione rimasta, peraltro, sostanzialmente inattuata; si tratta, a suo avviso, di affrontare il problema relativo a quei medici di guardia medica, nominati sostituiti non di medici titolari, ma su posti carenti e con incarichi temporanei, in una prospettiva di riorganizzazione del servizio.

La senatrice BETTONI BRANDANI osserva preliminarmente che il decreto in esame va sicuramente valutato positivamente relativamente a quegli articoli (quali gli articoli 1 e 2 in materia di disavanzi del fondo sanitario nazionale e delle USL e l'articolo 4 in materia di guardia medica), che affrontano questioni sulle quali il suo Gruppo aveva già preso posizione, pur rilevando che tale ultima disposizione andrebbe opportunamente modificata, per affrontare anche altre situazioni ancora aperte.

Soffermandosi poi sull'articolo 1, chiede dei chiarimenti in relazione alla possibile difformità fra gli stanziamenti accordati alle varie regioni, in base alla tabella A allegata al decreto, e gli accordi che, a quanto consterebbe, sarebbero stati raggiunti, in merito alle medesime ripartizioni, in sede di Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome; chiede altresì chiarimenti in merito all'orientamento del Governo in ordine alla situazione degli aiuti facenti funzioni, per i quali, pur non dovendosi presumibilmente ipotizzare forme di sanatoria generalizzate, sarebbe opportuno predisporre soluzioni normative adeguate.

Il senatore MANARA, nel riallacciarsi a quanto affermato dalla senatrice Bettoni Brandani in relazione all'articolo 1 del decreto, sottolinea preliminarmente la sussistenza di forti disparità fra le varie regioni,

fra i disavanzi presunti e quelli accertati, facendo rilevare come le regioni in quanto tali - quanto a utilizzo delle risorse finanziarie e ad effettivo rispetto dei tetti di spesa - presentino situazioni molto differenziate da regione a regione.

Quanto poi all'articolo 4, dichiara di concordare col senatore Carrella, che aveva rilevato una certa ambiguità nella formulazione della disposizione relativa alla guardia medica, sottolineando come la guardia medica andrà assorbita, nel tempo, dalla medicina di base, ma attraverso una procedura graduale che consenta di completare le strutture per l'urgenza e l'emergenza.

Quanto poi all'articolo 5, ritiene che il termine di duecentoquaranta giorni, concesso dal comma 1 per la predisposizione e l'approvazione dei progetti esecutivi relativi ai programmi di edilizia sanitaria, andrebbe trasformato in termine perentorio, preannunciando la presentazione di un emendamento in tal senso. Dopo aver sottolineato, con riferimento all'articolo 7, che anche i cittadini stranieri non dovrebbero usufruire di trattamenti di favore rispetto ai laureati italiani, si dichiara infine favorevole alla soppressione dell'articolo 10, relativo all'asilo nido del Ministero della sanità, preannunciando la presentazione di una ulteriore proposta emendativa di tale tenore.

Il senatore XIUMÈ, pur riconoscendo che il decreto in esame costituisce un provvedimento *omnibus*, sottolinea che con tale provvedimento vengono però affrontati problemi importanti ed urgenti in alcuni settori dell'organizzazione sanitaria, nei quali si erano determinati dei ritardi e delle inadempienze.

Soffermandosi in particolare sull'articolo 4, fa presente di avere presentato un apposito disegno di legge, assegnato alla 12^a Commissione, teso a trasformare le attuali strutture della guardia medica in un vero e proprio servizio di emergenza ed urgenza territoriale e, ricorda, al riguardo, che i servizi di guardia medica erano sorti per ovviare alle eventuali incompetenze territoriali dei medici di famiglia. Fa presente poi che, ove venisse attuata la soluzione legislativa da lui proposta, sarebbe possibile una riqualificazione significativa sia del servizio che del personale di guardia medica, senza determinare rilevanti aggravii di spesa. Quanto, infine, all'articolo 5 in materia di edilizia ospedaliera, osserva che in molte regioni non esiste il piano regionale di edilizia ospedaliera e cita alcuni casi di importanti strutture ospedaliere già finanziate e realizzate, che, presumibilmente, non entreranno mai in funzione, perchè non coerenti con le eventuali successive determinazioni delle regioni in materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1995

123^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Gerelli.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE

(401) BRAMBILLA ed altri: Norme per la biodegradabilità delle sostanze tensioattive

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 22 marzo scorso.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

Il presidente **BRAMBILLA** fa proprio ed illustra il subemendamento 1.6/1 a firma del senatore Ronchi e dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 1.3.

Illustra quindi l'emendamento 1.6, tendente a conformare il testo dell'articolo 1 alla normativa comunitaria.

Il sottosegretario **GERELLI** esprime parere favorevole sul subemendamento 1.6/1 e sull'emendamento 1.6.

Posto ai voti il subemendamento 1.6/1 è approvato dalla Commissione.

Risulta parimente approvato, nel testo emendato, l'emendamento 1.6, integralmente sostitutivo dell'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il presidente **BRAMBILLA** illustra gli emendamenti 2.3, 2.1 e 2.2.

Previo parere favorevole del sottosegretario GERELLI, gli emendamenti 2.3, 2.1 e 2.2, con separate votazioni, risultano approvati dalla Commissione.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 2 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il presidente BRAMBILLA dichiara decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 3.2. Illustra, quindi, l'emendamento 3.5 e l'emendamento 3.4 con il quale intende ottemperare al parere espresso dalla Commissione giustizia.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 3 si apre un breve dibattito, in cui interviene il senatore GRIPPALDI, rilevando l'atipicità di una sanzione espressa in misura percentuale del fatturato; l'aliquota del 5 per cento, poi, risulta, a suo modo di vedere, troppo elevata, potendo determinare gravi difficoltà per le imprese. È poi essenziale, a suo dire, prevedere in maniera chiara le fasi dei necessari controlli.

Il presidente BRAMBILLA, dopo aver chiarito al senatore Grippaldi che oggetto del controllo non è il prodotto finito, ma sono le sue componenti, ne accoglie l'invito a ridurre l'aliquota percentuale della sanzione, riformulando in un nuovo testo l'emendamento 3.4.

Dopo che il sottosegretario GERELLI ha espresso parere favorevole sugli emendamenti 3.5 e 3.4 (nuovo testo), posti separatamente ai voti, i suddetti emendamenti risultano approvati dalla Commissione.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 3 nel suo complesso.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il presidente BRAMBILLA illustra gli emendamenti 4.1 e 4.2, volti a correggere errori contenuti nel testo originario del disegno di legge; illustra altresì l'emendamento 4.5; fa proprio ed illustra l'emendamento 4.3 a firma del senatore Ronchi, mentre dichiara decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 4.4, a firma del medesimo senatore.

Il sottosegretario GERELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.2 4.3 e 4.5, che, posti separatamente ai voti, sono approvati dalla Commissione.

La Commissione approva, poi, l'articolo 4 nel testo emendato.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 5, la Commissione conferisce, quindi, al presidente BRAMBILLA l'incarico di riferire all'Assemblea sul disegno di legge in titolo nel testo approvato, autorizzandolo ad apportare le modifiche di coordinamento formale che eventualmente si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 10.

124^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Gerelli.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(1648) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente BRAMBILLA annuncia che la 1^a Commissione permanente ha testè espresso parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 78 del Regolamento del Senato per il decreto-legge n. 79 del 1995.

Il relatore GIOVANELLI, nell'illustrare il disegno di legge in titolo, sottopone alla Commissione le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, allo scopo di raccoglierne - nel prosieguo del dibattito - le valutazioni in merito ad un miglioramento del testo ovvero alla necessità di approvarlo nell'attuale formulazione. È innegabile, infatti, che, a fronte dell'opportuno mantenimento delle indicazioni offerte dal Senato nelle precedenti reiterazioni, l'altro ramo del Parlamento abbia introdotto alcuni discutibili elementi testuali, che lasciano aperti i quesiti interpretativi ai quali il provvedimento d'urgenza intendeva porre rimedio.

L'apparato sanzionatorio mantiene la rimodulazione introdotta in Senato, in margine ai disegni di legge nn. 866 e 199, differenziando le sanzioni tra penali ed amministrative; la Camera ha inoltre eliminato quella sanatoria onerosa che avrebbe concluso i procedimenti penali in corso in modo del tutto incongruo con le istanze di razionalizzazione cui risponde la menzionata rimodulazione sanzionatoria. Eppure, anche in tale ambito si ravvisano interventi assai discutibili da parte della Camera dei deputati: la reintroduzione della sanzione accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ad esempio, appare inconferente se riferita ai pubblici amministratori, ai quali semmai sarebbero riferibili le sanzioni interdittive dei pubblici uffici. Anche la previsione, di cui al primo capoverso del comma 1 dell'articolo 3, di una causa di esclusione della sanzione, nei confronti dei pubblici amministratori che dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque, appare difficilmente riconducibile al sistema giuridico penale: non è infatti riconducibile al fatto proprio del pubblico

amministratore la «disponibilità» di un progetto, la cui approvazione compete all'ente, per cui si verificherebbe un eccezionale caso di scriminante penale per fatto di terzo; tale progetto, peraltro, dovrebbe essere dotato di caratteri (la cosiddetta «cantierabilità») inevitabilmente rimessi a controverse interpretazioni applicative, senza contare che esso non è necessariamente riferito al corpo idrico sul quale insisteva lo scarico non autorizzato.

Ma il punto cruciale dell'intervento operato dalla Camera dei deputati, sul quale permangono sostanziali dubbi interpretativi, rimane la norma del comma 1 dell'articolo 1: essa, nella versione originaria del Governo, tendeva ad assicurare alle regioni quella facoltà derogatoria dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle della legge «Merli», già prevista all'articolo 14 della medesima legge n. 319 del 1976, ed esclusa per la prima volta da un mutamento giurisprudenziale intervenuto nel 1991 ad opera delle sezioni unite della Corte di Cassazione. La menzione espressa di tale facoltà derogatoria, da parte delle regioni, è stata soppressa dalla Camera dei deputati: se ne dovrebbe allora inferire che l'interpretazione della Corte di Cassazione incontra nuovamente il conforto del legislatore e che, pertanto, l'intendimento del Governo - nell'emanare una lunga serie di decreti-legge in materia - è frustrato dall'attuale formulazione della norma. Eppure, altri elementi testuali inducono a ritenere che la Camera dei deputati si sia indirizzata lungo il medesimo filone interpretativo che fa salvo il principio di autonomia regionale: nel tener conto dei limiti di accettabilità, le regioni devono infatti conformarsi ai principi ed ai criteri della direttiva 91/271/CEE, nonostante il fatto che quest'ultima non sia stata ancora recepita nel nostro ordinamento; inoltre, nel fare salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile di cui alla delibera interministeriale del 1980, il legislatore autorizza un'interpretazione *a contrariis* secondo cui continuano a sussistere limiti derogabili da parte delle regioni.

In ogni caso, il meccanismo derogatorio attraverso il quale l'autonomia regionale può essere salvaguardata pare ritornare, in virtù del testo licenziato dalla Camera dei deputati, ad un'applicazione per via interpretativa, nonostante il fatto che la lunga vicenda parlamentare del decreto-legge sugli scarichi idrici intendesse proprio porre rimedio a tali dubbi interpretativi con una chiara formulazione testuale. In considerazione comunque del fatto che l'articolo 1 comma 1 attribuisce al Ministro dell'ambiente l'emanazione di apposite direttive sulla redazione dei piani di risanamento regionali in funzione degli obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici, il relatore ritiene che una dichiarazione del rappresentante del Governo - sulle modalità con cui eserciterebbe tale potere di direttiva - potrebbe adeguatamente rassicurare il Parlamento e l'interprete: se il Ministro dell'ambiente, nell'emanare tali direttive, si uniformerà all'interpretazione della norma maggiormente riguardosa dell'equilibrio costituzionale tra Stato e regioni, consentendo a queste ultime di derogare ai limiti di accettabilità della legge «Merli» in funzione delle situazioni locali, il Senato dovrebbe considerare la possibilità di licenziare senza modifiche il testo in esame. Esso, pur con tutte le sue imperfezioni, rappresenta una disciplina transitoria necessaria per gli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e per gli insediamenti civili che non recapitano in

pubbliche fognature: il Governo inoltre dovrebbe mantenere l'impegno a recepire al più presto la direttiva 91/271/CEE, già oggetto di delega e che rappresenterebbe l'occasione per una risistemazione complessiva della materia.

Il sottosegretario GERELLI interviene per garantire che l'interpretazione che il Governo dà dell'articolo 1 è quella che consente alle regioni l'esercizio della facoltà di decidere in merito ai limiti di accettabilità, fatti comunque salvi i limiti inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile: in tal senso sarà esercitato il potere di direttiva conferito dall'ultimo inciso del capoverso del comma 1 dell'articolo 1. Auspica che, anche alla luce di tale precisazione, il Senato si risolva ad una conversione senza ulteriori modifiche del testo in esame.

Il presidente BRAMBILLA propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta. Conviene la Commissione

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 401**Art. 1.**

All'emendamento 1.6, lettere a) e b), dopo le parole «devono avere» aggiungere le seguenti: «entro il 31 dicembre 1997».

1.6/1**RONCHI**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Al fine di assicurare la protezione delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento di tensioattivi si stabilisce che:

a) i tensioattivi anionici e non ionici devono avere una biodegradabilità non inferiore all'80 per cento, tenendo presente anche i tempi di degradabilità comparati a tensioattivi dalle medesime caratteristiche applicative;

b) i tensioattivi cationici e anfotici devono avere una biodegradabilità non inferiore al 90 per cento, tenendo presente anche i tempi di degradabilità comparati a tensioattivi dalle medesime caratteristiche applicative.»

1.6**IL RELATORE**

Al comma 1, dopo la parola: «prodotti» aggiungere le parole: «per la detergenza».

1.3**RONCHI****Art. 2.**

Al comma 1 sostituire la cifra: «1995» con la seguente: «1996».

2.3**IL RELATORE**

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro della sanità,» inserire le seguenti: «tenuto conto della normativa delle Comunità europee».

2.1

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Tali criteri e metodi di analisi sono periodicamente aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro della sanità».

2.2

IL RELATORE

Art. 3.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

1. I contravventori della disposizione di cui all'articolo 1 sono puniti con l'arresto da uno a tre anni o con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 20 milioni».

3.2

RONCHI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A partire dal 31 dicembre 1997, non dovranno essere fabbricati, importati, commercializzati o comunque detenuti i tensioattivi anionici e non ionici aventi una biodegradabilità inferiore all'80 per cento.

2. A partire dal 31 dicembre 1997, non dovranno essere fabbricati, importati, commercializzati o comunque detenuti i tensioattivi cationici ed anfoliti aventi una biodegradabilità inferiore al 90 per cento.»

3.5

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Chiunque contravviene alla disposizione di cui al comma 1 è punito con:

a) l'ammenda da lire 5 milioni a lire 20 milioni;

b) l'arresto da uno a tre anni, nei casi di particolare gravità.

2-bis. Ferma restando l'applicabilità delle norme sul risarcimento del danno e di quelle sulla tutela delle acque dall'inquinamento, si applica in ogni caso, a carico dei contravventori della norma di cui al

comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al cinque per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa od ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione o notificazione di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2-ter. Si applica in ogni caso, ai contravventori della norma di cui al comma 1, la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna su un quotidiano avente diffusione nazionale.»

3.4

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Chiunque contravviene alla disposizione di cui al comma 1 è punito con:

- a) l'ammenda da lire 5 milioni a lire 20 milioni;
- b) l'arresto da uno a tre anni, nei casi di particolare gravità.

2-bis. Ferma restando l'applicabilità delle norme sul risarcimento del danno e di quelle sulla tutela delle acque dall'inquinamento, si applica in ogni caso, a carico dei contravventori della norma di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al tre per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa od ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione o notificazione di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2-ter. Si applica in ogni caso, ai contravventori della norma di cui al comma 1, la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna su un quotidiano avente diffusione nazionale.»

3.4 (nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 4.

Al comma 1 sopprimere le parole: «prodotti con contenuto di».

4.1

IL RELATORE

Al comma 1, in fine, sopprimere le seguenti parole: «contenuti nel prodotto stesso».

4.2

IL RELATORE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai prodotti ed alle confezioni la cui etichettatura è già disciplinata, con specifico riferimento alla biodegradabilità, da norme comunitarie si applicano queste ultime e non le disposizioni di cui al comma 1».

4.3

RONCHI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I contravventori delle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 4 milioni a lire 15 milioni. Nei casi più gravi, o in ipotesi di recidiva, si applica la pena dell'arresto da un mese ad un anno. È sempre disposta la confisca dei prodotti privi dei requisiti di cui al comma 1.»

4.5

IL RELATORE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-ter. I contravventori delle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa non inferiore a lire tre milioni».

4.4

RONCHI

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1995

4^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1564) COSTA: Istituzione dei punti franchi nella regione Puglia

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole subordinato all'introduzione di emendamento)

Riferisce alla Giunta sulle parti del disegno di legge in titolo che presentano profili di compatibilità comunitaria il relatore VENTUCCI. Mette in rilievo come il testo in esame si inserisca nella stessa tipologia degli analoghi provvedimenti esaminati dalla Giunta nella precedente seduta del 5 aprile scorso. In particolare, col provvedimento si intendono istituire punti franchi nei porti di Bari, Brindisi, Gallipoli e Otranto prevedendo, oltre ad esenzioni dalle imposte dirette e indirette, di cui all'articolo 2, anche la possibilità - prevista dal successivo articolo 3 - di un regime di esenzione dai diritti di confine e dalle accise per l'immissione al consumo finale di determinate quantità di merci e prodotti allestiti da imprese operanti nei punti franchi, previo contingentamento annuo da stabilirsi d'intesa tra Stato e Regione Puglia. In merito al contenuto dell'articolo 2 il relatore ritiene che esso configuri una ipotesi di concessione di aiuti statali che andrebbe notificata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea. Mentre, per quanto riguarda la norma dell'articolo 3 del disegno di legge sulle merci consumate in regime di esenzioni varie, non gli sembra di poter concordare poichè essa ci esporrebbe quasi certamente alle censure della Commissione europea, particolarmente attenta alla costituzione di queste posizioni di vantaggio considerate incompatibili con le norme comunitarie in tema di concorrenza. Sarebbe, pertanto, a suo giudizio, più opportuno sopprimere l'articolo 3.

Conclude menzionando la risoluzione del Parlamento europeo sull'undicesima relazione della Commissione europea relativa al controllo dell'applicazione del diritto comunitario per il 1993 (A4-0089/94 in

GUCE n. C 43 del 20 febbraio 1995) dalla quale si evince come l'attuazione del diritto comunitario stesso non sia soddisfacente.

Senza dibattito la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a predisporre un parere nei termini emersi.

(1510) D'IPPOLITO VITALE e BEVILACQUA: Istituzione della «zona franca» di Gioia Tauro e costituzione della società «Porto Gioia spa» per la sua gestione
(Parere alla 6^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il relatore VENTUCCI per le parti di competenza della Giunta sottolineando che il provvedimento in titolo si propone di istituire la zona franca di Gioia Tauro. Anche per questo provvedimento - precisa il relatore - valgono le considerazioni generali esposte in sede di esame degli analoghi provvedimenti esaminati nella seduta del 5 aprile scorso.

L'articolo 2 descrive le caratteristiche della istituenda zona franca conformemente ai requisiti descritti dalle conferenti norme comunitarie.

L'articolo 3, prosegue il relatore, prevede il trasferimento alla zona franca di una vasta tipologia di beni demaniali senza, peraltro, precisare a favore di quali soggetti operanti all'interno della zona franca medesima il trasferimento abbia effetto.

All'articolo 4 si propone l'applicazione di benefici e agevolazioni fiscali e previdenziali per le società operanti nella zona franca, benefici in relazione ai quali valgono parimenti le considerazioni ripetutamente formulate in occasione dell'esame degli analoghi provvedimenti. Occorre, infatti, che tali aiuti vengano comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea. Infine, il titolo secondo del provvedimento in esame detta articolate disposizioni per quanto riguarda la costituzione della Società «Porto Gioia Spa» per la gestione delle iniziative imprenditoriali ed economico-finanziarie nella istituenda zona franca con partecipazione di capitale pubblico: anche se la questione riguarda più il merito del provvedimento che gli aspetti di compatibilità comunitaria, il relatore Ventucci tiene a sottolineare di avere forti perplessità sulla opportunità di procedere alla costituzione di siffatto organismo.

Sulla base di quanto esposto, il relatore esprime l'avviso che di fronte all'elevato numero di provvedimenti pendenti, tutti finalizzati a istituire sul territorio nazionale punti o zone franche, occorra varare un testo unificato che permetta l'entrata in funzione di queste particolari isole fiscali inserendole in una cornice generale organica produttiva, da un lato un quadro normativo certo per il singolo che, ai sensi dell'articolo 801 del regolamento (CEE) n. 2454/93 intenda avvalersi della facoltà a lui attribuita dal diritto comunitario di chiedere l'istituzione di una zona franca ma che, al medesimo tempo, si faccia carico della necessità di equilibrare l'insieme delle zone franche in una visione che ne tuteli complessivamente la specificità. Occorre, inoltre, che le zone franche siano inserite in un discorso organico insieme ad altri aspetti fondamentali come quello dell'impatto sul territorio, della tutela dell'ambiente e dell'occupazione.

Segue un intervento del presidente COVIELLO il quale chiede spiegazioni su alcune norme di cui all'articolo 4 del provvedimento.

Il senatore CAMPO vede con estrema preoccupazione lo sbocciare di iniziative a forte contenuto economico nelle zone attaccate dai fenomeni di criminalità organizzata poichè gli sembra che si creino così i presupposti per una maggiore penetrazione e proliferazione dei fenomeni medesimi.

Il relatore VENTUCCI, prendendo atto delle osservazioni e condividendo le preoccupazioni del senatore Campo ritiene che comunque iniziative per il decollo economico delle zone svantaggiate meridionali conservino un loro intrinseco valore di stimolo allo sviluppo economico. Gli risulta, oltretutto, che anche in grandi zone doganali europee agiscono gruppi che si muovono al limite del lecito.

L'oratore conclude richiamando l'attenzione sulla necessità di entrare finalmente in una dimensione veramente comunitaria delle questioni fiscali che permetta anche una migliore tutela dei nostri interessi nelle sedi comunitarie.

Il presidente COVIELLO, prendendo atto dell'andamento del dibattito sul disegno di legge in titolo e su quello precedentemente esaminato (A.S. n. 1564) preannuncia l'intenzione di richiedere al Presidente della Commissione di merito di poter esprimere il parere della Giunta anche sul testo unificato che sarà varato dal Comitato appositamente nominato dalla Commissione stessa per l'esame dell'insieme dei disegni di legge sull'istituzione delle zone franche.

Prende atto la Giunta.

La Giunta conferisce, quindi, mandato al relatore a predisporre un parere nei termini emersi dal dibattito.

(1581) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport

(Parere alle Commissioni 7^a e 10^a riunite: favorevole)

Riferisce alla Giunta il relatore senatrice BALDELLI la quale ritiene che, per la parte di competenza, il provvedimento in esame non presenti aspetti di incompatibilità comunitaria e propone, pertanto, alla Giunta di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Giunta.

(1138) BAGNOLI ed altri: Decentramento delle politiche di intervento a favore dell'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce la senatrice BALDELLI, relatore designato, osservando che il provvedimento in titolo si propone di decentrare presso gli enti regionali competenti le politiche di intervento a favore delle piccole imprese.

Tali interventi si rifanno ai contenuti della legge n. 317 del 1991 la quale aveva ricevuto il via libera da parte della Commissione europea. Gli articoli 8, 10 e 11 sono quelli che rilevano per gli aspetti di competenza della Giunta. In particolare l'articolo 8, al comma 3, si propone di facilitare i sostegni nelle aree eleggibili ai sensi del regolamento (CEE) n. 2052/88 come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 sui Fondi strutturali comunitari, mentre l'articolo 10 attribuisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la competenza a formulare gli adempimenti necessari in vista delle attività previste negli assi prioritari di sviluppo di cui alla Decisione 94/329/CEE della Commissione relativa all'obiettivo n. 1. L'articolo 10, al comma 1, lettera c), determina l'attribuzione dei finanziamenti necessari a tale scopo. L'aspetto finanziario - osserva il relatore Baldelli - andrà coordinato con quanto in materia previsto anche dal decreto-legge n. 123 del 24 aprile 1995 recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi sulle aree depresse.

Segue una richiesta del Presidente COVIELLO cui il relatore BALDELLI fornisce i necessari chiarimenti.

La Giunta conferisce, quindi, mandato al relatore a predisporre un parere nei termini emersi dal dibattito.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE invita a procedere alla designazione dei rappresentanti dei Gruppi nell'Ufficio di Presidenza.

PER L'ISTITUZIONE DI UN COMITATO PER I PARERI (A007 000, C23*, 0003*)

Il PRESIDENTE ricorda che è necessario procedere alla costituzione di un apposito Comitato per i pareri e passa ad illustrarne il funzionamento. In particolare, richiama l'attenzione della Giunta sul fatto che, conformemente ad una prassi in tal senso avviata nelle passate legislature, il Comitato per i pareri della Giunta, oltre all'esame dei disegni di legge, potrà procedere anche all'esame degli schemi di atti del Governo che danno attuazione a normative comunitarie i quali pervengano alla Giunta e che siano deferiti in sede primaria ad altra Commissione ai sensi dell'articolo 144, terzo comma, del Regolamento.

Il Comitato pareri potrà, altresì, procedere all'esame degli atti normativi e dei progetti di detti atti emanati dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee sui quali la Giunta è chiamata ad esprimere il proprio parere e che siano deferiti in sede primaria ad altra Commissione ai sensi dell'articolo 144, primo comma, del Regolamento.

Qualora la Commissione con competenza primaria non si pronunciasse nei termini stabiliti, la Giunta, in sede plenaria, stabilirà se inviare, *omisso medio*, la propria pronunzia (così confermandola) al Ministro competente.

Quanto agli altri atti deferiti alla Giunta in sede primaria essi saranno sempre trattati dal *plenum*.

La seduta termina alle ore 16.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1995

50° Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri D'Addio e per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 14,50.

(1647) Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti

(Parere alla 2° Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Su richiesta del senatore SCALONE, l'esame del provvedimento in titolo viene rimesso alla sede plenaria.

(1581) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport

(Parere su emendamenti alle Commissioni riunite 7° e 10°: non ostativo)

Il relatore PERLINGIERI ricorda che la Sottocommissione si è più volte pronunciata favorevolmente sul trasferimento delle competenze in materia di turismo al Ministero dell'industria, ad esclusione di quelle da conferire alle regioni. Una parte degli emendamenti in esame è coerente a tale proposito e, quanto agli altri emendamenti, non sussistono profili di rilievo costituzionale. Propone, pertanto, di trasmettere un parere

non ostativo sulle proposte di modifica pervenute dalle Commissioni di merito.

Il sottosegretario D'ADDIO rileva l'esigenza di garantire le competenze regionali in materia di turismo, pur convenendo sull'inopportunità di mantenere le relative attribuzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Commissione accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1386) Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MAGLIOZZI illustra il disegno di legge soffermandosi su ciascuna disposizione e rilevando il condivisibile intento garantista della normativa. Esprime riserve, quindi, sulle norme contenute nell'articolo 19, che potrebbero risultare contrastanti con l'obiettivo di accentuare le garanzie di tutela degli indagati. Ulteriori perplessità derivano dall'articolo 23, suscettibile di determinare effetti discriminatori.

La senatrice BRICCARELLO osserva che la tutela dei minori di età inferiore a tre anni, sottesa alla disposizione contenuta al comma 2 dell'articolo 5, dovrebbe essere estesa anche a minori di età più avanzata, titolari delle medesime esigenze di tutela.

Il senatore FIEROTTI condivide le opinioni del relatore, pur rilevando che l'articolo 19 è rivolto a risolvere alcuni problemi di ordine applicativo.

Il senatore DE MARTINO Guido condivide l'impostazione del disegno di legge, osservando che l'articolo 4 introduce una disposizione formulata in modo incongruo, poichè tende ad anticipare il contenuto del giudizio da rendere in sede dibattimentale. Il capoverso 3 dell'articolo 5, inoltre, si limita inopportuno a richiamare l'articolo 416-bis del codice penale, mentre vi sono altre figure di reato di equivalente gravità. Quanto all'articolo 19 ritiene che il proposito sia quello di limitare l'abuso degli avvisi di garanzia, pur trovando fondata la preoccupazione del relatore. L'articolo 23, inoltre, costituisce una garanzia per i soggetti dei quali sia stata accertata l'innocenza, pur non pregiudicando la posizione degli altri.

Il relatore MAGLIOZZI osserva che all'abuso degli avvisi di garanzia si può porre rimedio assicurando la tutela del segreto.

Il sottosegretario MARRA osserva che la formulazione tecnica delle norme contenute nel disegno di legge può essere migliorata, pur ritenendo che non vi siano profili costituzionali di rilievo. Precisa, inoltre,

che la Commissione di merito è propensa a una modificazione dell'articolo 11, al fine di prevenire effetti discriminatori. Quanto all'articolo 19 invita la Sottocommissione a considerarne il contenuto in riferimento a quello dell'articolo 18.

La Sottocommissione, quindi, conviene di formulare un parere favorevole, integrato dalle osservazioni esposte dal relatore e dagli intervenuti.

(639) PALUMBO ed altri - Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

La seduta termina alle ore 15,35.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1995

51^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BOROLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Santoro e per il tesoro Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(1623) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole)

Il relatore PODESTÀ osserva che si tratta di un decreto-legge finalizzato a risolvere problemi di carattere organizzativo verificatisi nell'attività dei commissariati di Governo. Per quanto di competenza occorre segnalare soprattutto l'articolo 2, che ridimensiona l'organico del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non appartenente al ruolo. Tale rimodulazione comporta, come si evince dalla relazione tecnica, una riduzione di 333 posti su un totale di 1.063 attualmente previsti, dalla quale dovrebbe derivare un risparmio di spesa quantificabile complessivamente in 2,8 miliardi solo a titolo di minori indennità e compensi per lavoro straordinario. Si dovrebbero inoltre verificare ulteriori risparmi per i minori rimborsi che la Presidenza del Consiglio dovrà corrispondere alle amministrazioni pubbliche di provenienza del personale comandato.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(1627) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore CORRAO, osservando che si tratta di un decreto-legge che interviene sulla disciplina transitoria relativa alla ri-

forma del processo civile. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare, in quanto le norme del provvedimento hanno valenza procedurale o organizzativa, senza peraltro implicare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(1642) Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, concernente modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole)

Il relatore MANTOVANI osserva che il decreto-legge, già approvato dalla Camera, prevede l'utilizzazione, per le attività di controllo concernenti le consultazioni referendarie, di personale amministrativo come supporto all'Ufficio centrale della Cassazione. Ciò comporta un onere finanziario per le prestazioni di lavoro straordinario cui si provvede mediante utilizzo del fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero di grazia e giustizia. Potrebbe essere richiesto parere sull'utilizzo in difformità alla 2^a Commissione.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(1453) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MANTOVANI riferisce che sul disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un accordo tra la Repubblica italiana e la Giamaica, approvato dalla Camera dei deputati, per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

Il presidente BOROLI avverte che sul provvedimento il Tesoro non ha osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(1458) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MANTOVANI riferisce che, sul disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Perù, approvato dalla Camera dei deputati, per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

Il presidente BOROLI avverte che il Tesoro non ha osservazioni da formulare in ordine al provvedimento.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(1459) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 1993, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MANTOVANI riferisce che, sul disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, approvato dalla Camera dei deputati, per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

Il presidente BOROLI informa che sul provvedimento il Tesoro non ha osservazioni da formulare

La Sottocommissione esprime, infine, parere di nulla osta.

(1460) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MANTOVANI riferisce che sul disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Congo, approvato dalla Camera dei deputati, per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, infine, parere di nulla osta.

(1475) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Agenzia Spaziale Europea sull'Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MANTOVANI osserva che dal disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea, approvato dalla Camera dei deputati, derivano effetti finanziari che non concernono però il bilancio dello Stato, ma quello del CNR e dell'ANAS. Si tratta peraltro della realizzazione di opere a fronte delle quali sono stati già previsti i necessari stanziamenti, per cui per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

Il presidente BOROLI fa presente che sul provvedimento il Tesoro ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, infine, parere di nulla osta.

(653) RAMPONI: Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti

(Parere alla 4^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 aprile 1995.

Il relatore **BUSNELLI** ricorda che la Sottocommissione, esaminando il disegno di legge e l'emendamento 4.1, deliberò di richiedere alla 1^a Commissione il parere sull'utilizzo in difformità contenuto nella clausola di copertura come riformulata dall'emendamento 4.1. La 1^a Commissione, in data 5 aprile 1995, ha espresso parere di nulla osta. Sul disegno di legge era stata peraltro richiesta la relazione tecnica in data 4 ottobre 1994, che non risulta tuttora pervenuta.

Perviene altresì l'emendamento 3.1, che stralcia l'articolo 3, dal quale derivano minori entrate per il bilancio dello Stato non quantificate nè considerate nella clausola di copertura.

Poichè il Tesoro ha avallato la quantificazione proposta dall'emendamento 4.1, si può esprimere un parere di nulla osta sul disegno di legge, condizionandolo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 3.1 e 4.1.

Il presidente **BOROLI** dà conto delle osservazioni formulate dal Tesoro in merito al provvedimento.

Il senatore **PODESTÀ** è dell'avviso che il parere sul provvedimento possa essere espresso solo dopo l'acquisizione della relazione tecnica. Si chiede, a tal proposito, quali siano le ragioni che determinano il ritardo nella predisposizione della stessa.

Il sottosegretario **SANTORO** esprime parere favorevole sul provvedimento, previo stralcio dell'articolo 3 e precisa che la relazione tecnica non è stata ancora predisposta non per responsabilità del suo Ministero.

Il senatore **PODESTÀ** propone di rinviare l'esame del provvedimento, in attesa della relazione tecnica.

Si associa il relatore.

L'esame del provvedimento è quindi rinviato.

(1624) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Il relatore **MANTOVANI** riferisce sul decreto-legge che detta disposizioni a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dall'alluvione del novembre 1994. Osserva in particolare che l'articolo 1 prolunga i termini per alcuni adempimenti tributari già differiti con il decreto-legge

n. 646 del 1994, convertito dalla legge n. 22 del 1995. Da tale disposizione non dovrebbero derivare effetti di gettito, trattandosi comunque di entrate che potranno essere acquisite nell'anno in corso.

Suscita invece perplessità la disposizione dell'articolo 2, comma 6, che integra lo stanziamento relativo al Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali per un importo di 112 miliardi, corrispondenti alla quota dell'anticipazione già concessa dallo Stato ai comuni alluvionati che non potrà essere recuperata in sede di corrispondenza della seconda rata dei contributi ordinari 1995, a cui si provvede con le entrate che deriveranno dal versamento dell'importo differenziale da parte dei comuni interessati. Ora, se tali versamenti fossero in grado di assicurare l'importo differenziale dei 112 miliardi, non si porrebbe la necessità di integrare per lo stesso importo il fondo ordinario, mentre se tali entrate risultassero insufficienti occorrerebbe indicare ulteriori idonei mezzi di copertura. Sul punto, occorre un particolare chiarimento da parte del Tesoro.

Per quanto concerne poi l'articolo 3, esso contiene modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto comportanti tutte effetti positivi sul gettito, ad eccezione di quella di cui alla lettera c) del comma 3, i cui effetti negativi sarebbero peraltro - secondo le stime contenute nella relazione tecnica - più che compensati.

Il presidente BOROLI dà conto dei chiarimenti forniti dal Tesoro in merito al comma 6 dell'articolo 2. In particolare lo stanziamento di 112 miliardi relativo al Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali assume semplice valenza contabile, essendo prevista l'acquisizione in apposito capitolo dell'entrata dell'importo differenziale dovuto dai comuni alluvionati allo Stato per il rimborso delle anticipazioni già concesse.

La Sottocommissione esprime, infine, parere di nulla osta.

(1644) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e sospensione)

Riferisce il senatore CHERCHI, ricordando che su una precedente versione del decreto-legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 2 novembre 1994. L'attuale versione del provvedimento contiene peraltro ulteriori disposizioni sulle quali la Sottocommissione non ha mai avuto modo di esprimersi. In particolare si segnala l'articolo 7, comma 4, concernente il personale in servizio presso il comitato di liquidazione dell'EAGAT, di cui si prevede l'assunzione presso il Ministero del tesoro, anche in soprannumero. La norma comporta oneri aggiuntivi non quantificati nè coperti e per essa non si conosce la platea degli interessati.

Segnala poi l'articolo 8, che detta una disciplina fiscale particolare per le operazioni di «prestito titoli», in relazione alla quale occorrerebbe acquisire elementi quantitativi che chiariscano l'effetto sul gettito. Si tratta di una diminuzione di aliquota del 2,50 per cento, che non viene

ritenuta tale da determinare una perdita di gettito in quanto essa dovrebbe stimolare le attività in essere, secondo una logica che fu ritenuta valida all'atto dell'espressione del parere favorevole a maggioranza sul «decreto-Tremonti». Nella fattispecie, in assenza di una relazione tecnica, il Governo dovrebbe chiarire in base a quali dati non si produce una perdita di gettito.

Il sottosegretario VEGAS si rimette alla Sottocommissione.

Il relatore CHERCHI, rilevando la necessità di ottenere chiarimenti sull'articolo 7, comma 4, e sull'articolo 8 del provvedimento, propone una brevissima sospensione dell'esame.

Il senatore PODESTÀ sottolinea che la previsione dell'assunzione del personale in servizio presso il comitato di liquidazione dell'EAGAT appare una fattispecie assimilabile all'analoga previsione contenuta nel decreto-legge sull'Agensud, recentemente convertito, e osserva che dovrebbe conseguentemente esservi omogeneità di valutazione.

Il senatore MANTOVANI sottolinea che la norma più importante del provvedimento in esame è quella contenuta nell'articolo 1, concernente il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. In proposito occorrerebbero chiarimenti da parte del Tesoro circa la situazione contabile del Fondo.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 539 del 1993, dovevano essere versati nel Fondo 30.000 miliardi di lire, e si riserva di fornire ulteriori chiarimenti in merito alla situazione contabile del Fondo.

La Sottocommissione delibera, infine, di sospendere l'esame del provvedimento.

(1577) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile 1995.

Il relatore BUSNELLI ricorda che la Sottocommissione ha rinviato l'esame del provvedimento su richiesta del Tesoro e per acquisire il parere della 6ª Commissione sugli utilizzi in difformità (articoli 1 e 8). La 6ª Commissione, in data 2 maggio, ha espresso parere favorevole.

Pervengono dalla Commissione di merito emendamenti soppressivi di talune disposizioni del decreto-legge su cui non sembrano esservi osservazioni da avanzare, ad eccezione che su quelli di cui ai nn. 1.1 e 1.2 (di identico contenuto) su cui il parere dovrebbe essere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto estendono l'applicabilità della norma e comportano, quindi, maggiori oneri.

Il sottosegretario VEGAS, associandosi al relatore per quanto riguarda la valutazione degli emendamenti, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

L'esame del provvedimento è conseguentemente rinviato.

(1584) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile 1995.

Riferisce il senatore MANTOVANI, ricordando che la Sottocommissione ha deliberato il rinvio dell'esame allo scopo di acquisire chiarimenti da parte del Tesoro in merito alla quantificazione dei maggiori oneri di parte corrente sostenuti dal Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994.

Sono state inoltre segnalate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *e*) e *h*); e agli articoli 4, 6 e 10. In particolare non è stata chiarita sufficientemente la portata dell'espressione «in analogia con» riferita alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, da applicarsi al rapporto di lavoro del personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

In materia di guardia medica (articolo 4) è necessario poi, essendo stato precisato dal Tesoro che la deroga al decreto legislativo n. 502 è solo temporanea, specificare il termine finale di tale deroga.

Occorre infine ottenere elementi di quantificazione più precisi sulla situazione debitoria della gestione dell'asilo-nido di cui all'articolo 10.

Il sottosegretario VEGAS chiarisce che sono tuttora in corso le procedure di accertamento del disavanzo del Servizio sanitario nazionale per il 1993, nonché della situazione debitoria relativa al 1994. Tale verifica viene svolta nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Fornisce quindi chiarimenti circa la portata del comma 1, lettera *h*) dell'articolo 3, e, relativamente all'articolo 4, dichiara che non è possibile la specificazione della durata della prevista deroga al decreto legislativo n. 502 del 1992, in tema di guardia medica. Per quanto concerne infine l'articolo 10, dichiara di non disporre di ulteriori elementi quantitativi sulla gestione dell'asilo-nido.

Il relatore MANTOVANI propone di esprimere parere di nulla osta sul provvedimento, osservando che esso fornisce una soluzione parziale del problema del disavanzo del Servizio sanitario nazionale, in relazione al quale il Governo dovrebbe impegnarsi all'emanazione di ulteriori provvedimenti, tenendo conto della verifica della spesa sanitaria svolta nell'ambito della Conferenza permanente Stato-Regioni. Occorrerebbe inoltre osservare che non è del tutto chiara, anche dopo i chiarimenti forniti dal Governo, la portata dell'espressione

«in analogia con» utilizzata per la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

La Sottocommissione delibera, infine, di esprimere parere di nulla osta sul provvedimento, osservando che esso copre solo parzialmente i maggiori oneri di parte corrente sostenuti dal Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994 e che occorrerà, quindi, un ulteriore provvedimento per gli eventuali oneri aggiuntivi. Osserva altresì che la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli istituti di ricovero e cura non deve dar luogo a situazioni privilegiate rispetto a quella del restante personale medico.

(1626) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

(Parere alla 7ª Commissione: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore PODESTÀ osserva che il provvedimento reitera i precedenti decreti-legge sull'università, su cui la Commissione aveva espresso parere di nulla osta condizionandolo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola «diritto» con quella «precedenza» nella norma concernente le assunzioni degli esperti linguistici. Tale condizione potrebbe essere ribadita anche con riferimento all'attuale testo (articolo 4, comma 3).

Segnala, inoltre, che l'articolo 11 (non contenuto nei precedenti provvedimenti) stabilisce la decorrenza degli inquadramenti di personale amministrativo dell'università. Sarebbe opportuno che il Tesoro precisasse il motivo per cui da ciò non conseguono oneri finanziari, come affermato nella relazione al disegno di legge.

Il sottosegretario VEGAS si associa alle osservazioni formulate dal relatore in merito all'articolo 4, comma 3. Per quanto concerne l'articolo 11, ritiene che il problema sollevato dal relatore possa essere superato con l'inserimento di una clausola di salvaguardia che precisi che gli inquadramenti di personale delle università non comportano comunque oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente BOROLI rileva che la soluzione prospettata dal Governo in merito all'articolo 11 si porrebbe in contrasto con la vigente legge di contabilità dello Stato, che impedisce l'assunzione di oneri a carico dei bilanci di enti del settore pubblico, senza la previsione di un'adeguata copertura finanziaria.

La Sottocommissione esprime, infine, parere di nulla osta, ad eccezione che sull'articolo 11, sul quale il parere è contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Ribadisce inoltre che il nulla osta sull'articolo 4, comma 3, è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola «diritto» con quella «precedenza».

(562) DANIELE GALDI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(Parere sui emendamenti alla 11ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MANTOVANI fa presente che il testo, finalizzato a prevedere l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni, non contiene quantificazione degli oneri, nè coperture. Su di esso la Commissione aveva espresso, pertanto, parere contrario.

Sono pervenuti ora gli emendamenti 1.1 e 1.0.1. Il primo posticipa al 1996 le erogazioni, tenendo conto della insufficienza dei fondi per il 1995. Il secondo riferisce la copertura all'accantonamento del Ministero del lavoro del fondo speciale di parte corrente.

Un primo problema è accertare se l'onere come indicato risulti quantificato correttamente. Inoltre, nell'attuale formulazione, non è indicato l'onere a regime, che non è escluso possa essere sensibilmente superiore a quello del terzo anno.

Il sottosegretario VEGAS osserva che la clausola di copertura finanziaria formulata nell'emendamento 1.0.1 non contiene l'indicazione dell'onere a regime, che secondo le stime del Governo è pari a 380 miliardi di lire a partire dal 1998, discostandosi sensibilmente da quello relativo al terzo anno. Si pone pertanto un problema di violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MANTOVANI, rilevando che la formulazione dell'emendamento appare comunque migliorativa, sotto il profilo finanziario, rispetto al testo dell'iniziativa, propone di esprimere parere favorevole sull'emendamento pur ribadendo la contrarietà già espressa sul testo.

Il sottosegretario VEGAS ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento, che non risolve i problemi di ordine finanziario evidenziati nel testo.

Su proposta del presidente BOROLI, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sull'emendamento 1.1 e parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 1.0.1, in quanto esso non indica la copertura dell'onere a regime, pari a 380 miliardi a partire dal 1998.

(1601) Deputato PARLATO ed altri: Norme per la celebrazione dell'ottavo centenario della nascita dell'imperatore Federico II di Svevia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di parere sull'utilizzo in difformità ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Il relatore MANTOVANI osserva che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge d'iniziativa parlamentare volto all'erogazione di un contributo di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 per la celebrazione dell'ottavo centenario della nascita di Federico II di Svevia. Per quanto di competenza si deve rilevare che per la copertura finanziaria dell'intervento si utilizzano gli accantonamenti relativi al Mi-

nistero del tesoro iscritti nel fondo speciale di parte corrente, per cui potrebbe essere richiesto il parere per tale utilizzo in difformità alla 6^a Commissione permanente.

Segnala inoltre che nel parere espresso dalla Commissione bilancio della Camera si sottolineava l'opportunità di evitare l'adozione di episodici interventi di microlegislazione nel settore culturale, e di stabilire modalità e criteri per interventi a valere su stanziamenti di bilanci destinati ad iniziative di carattere culturale.

La Sottocommissione delibera infine di richiedere alla 6^a Commissione permanente il parere sull'utilizzo in difformità contenuto nella clausola di copertura del provvedimento.

(764) FAVILLA ed altri: Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo 1995.

Riferisce il senatore MANTOVANI, avvertendo che nel frattempo è pervenuta dal Tesoro la relazione tecnica che era stata richiesta dalla Sottocommissione. Propone peraltro di rinviare l'esame del provvedimento, in quanto esso sembra comportare problemi che meritano ulteriore approfondimento.

L'esame è conseguentemente rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 10,15, riprende alle ore 14,55.

(1644) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il sottosegretario VEGAS chiarisce, con riferimento all'articolo 1 del decreto-legge, che al 1° gennaio erano stati versati nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato 6.000 miliardi di lire. Per quanto concerne l'articolo 7, comma 4, fa presente che l'assunzione presso la pubblica amministrazione di dipendenti del comitato di liquidazione dell'EAGAT corrisponde a una richiesta formulata dalla Ragioneria generale dello Stato in sede di reiterazione del decreto-legge. Fa presente inoltre che secondo la Ragioneria generale l'assunzione di questo personale, riguardando soltanto 12 unità, non dovrebbe comportare problemi di carattere finanziario. In merito infine all'articolo 8 osserva che non dovrebbe esserci una perdita di gettito, in quanto il lieve abbattimento dell'aliquota dovrebbe incentivare l'utilizzo dello strumento finanziario in questione, determinando in ultima analisi un aumento delle entrate derivanti dall'imposizione fiscale sull'operazione.

Il relatore CHERCHI ritiene che le risposte del Governo ai quesiti da lui sollevati non siano pienamente soddisfacenti. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 8, egli non ritiene condivisibile il ragionamento operato dal Governo e ribadisce la contrarietà espressa su una fattispecie analoga contenuta nel cosiddetto «decreto Tremonti». Ugualmente contrario è il suo parere sull'articolo 7, comma 4, che prevede modalità di assunzione di personale presso la pubblica amministrazione del tutto irrituali. Nonostante il Governo abbia precisato che la norma riguarda solo 12 unità di personale, ciò non basta ad escludere la sussistenza di un onere finanziario che non risulta quantificato nè coperto. Precisa peraltro di non avere alcuna obiezione sul merito di questa disposizione.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che il decreto-legge è stato già approvato dalla Camera e che potrebbe oggi stesso essere convertito in legge dal Senato qualora l'eventuale parere contrario della Sottocommissione non fosse accompagnato dal richiamo dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore COPERINI si associa alle considerazioni svolte dal relatore e propone l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su entrambe le norme da lui richiamate.

Il senatore MANTOVANI, dopo aver ringraziato il sottosegretario Vegas per i chiarimenti forniti in merito all'articolo 1, rileva che occorrerebbe tuttavia acquisire ulteriori elementi conoscitivi sulla situazione contabile del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. In particolare occorrerebbe conoscere nel dettaglio come siano stati utilizzati i 6.000 miliardi di lire già versati nel Fondo alla data del 1° gennaio, nonché da quali operazioni di dismissione essi derivino. Esprime inoltre perplessità sulla mancata assegnazione del provvedimento in esame in sede referente alla Commissione bilancio, di cui sarebbe stato opportuno il coinvolgimento sia pure congiuntamente alla Commissione finanze. Rileva infine che nel decreto-legge sono confluite disposizioni discutibili e palesemente funzionali a interessi settoriali. Associandosi pertanto alle considerazioni svolte dai suoi colleghi, esprime parere contrario su tutto il provvedimento.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che sugli articoli 7, comma 4, e 8, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 15,10.

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

INDUSTRIA (10°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente LOMBARDI CERRI ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2ª Commissione:

(384) MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura: parere favorevole;

(987) Disposizioni in materia di usura: parere favorevole;

alla 6ª Commissione:

(1510) D'IPPOLITO VITALE e BEVILACQUA. - Istituzione della «zona franca» di Gioia Tauro e costituzione della società «Porto Gioia spa» per la sua gestione: rinvio dell'emissione del parere.

IGIENE E SANITÀ (12°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Signorelli, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7° Commissione:

(1626) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università: parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Terzi, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 6ª Commissione:

(1624) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Giovedì 4 maggio 1995, ore 10 e 15

- I. Audizione del dottor Carlo Di Folco, ex dipendente del SISDE.
 - II. Audizione del Capo della polizia e del Direttore centrale della polizia criminale.
-